

ATTIVITA' NEGOZIALE - LA PROCEDURA DI GARA – PROCEDURA

NORMATIVA. D.L. 16 luglio 2020, n.76 conv. dalla L. 11 settembre 2020, n.120 (Decreto semplificazioni). D.L. 17 marzo 2020, n.18 conv. dalla L. 24 aprile 2020, n.27 (Cura Italia). D.L. 19 maggio 2020, n.34, conv. dalla L. 17 luglio 2020, n.77 (Rilancio Italia). Art.21, c. 4 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.176 (Decreto ristori). D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto sostegni). Direttive comunitarie n. 23 e n. 24 del 2014. D.I. 44/2001. L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016. D. Lgs. 50/2016; R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924. L. 241/1990. D.I. 28 agosto 2018, n. 129. Il testo normativo di riferimento in materia è stato per lungo tempo rappresentato dal D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Il D. Lgs. 50/2016, n. 50, contiene il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19 aprile 2016. Il nuovo sistema normativo poggia, dunque, su due pilastri:

- il Codice dei contratti pubblici, di cui al detto D.Lgs. 50/2016;
- gli atti esecutivi, le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).

Numerose norme codicistiche sono state modificate con il D. Lgs. 19-4-2017, n. 56, cd. correttivo al Codice.

Due importanti rinvii in materia di contratti pubblici. Per quanto non espressamente previsto nel Codice, si applicano le disposizioni di cui alla L. 241/1990, legge sul procedimento amministrativo, per ciò che attiene le procedure di affidamento e le altre attività amministrative; i principi fissati nel codice civile si applicano alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione.

LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA: bando, disciplinare, lettera di invito, capitolato. In caso di novità normative, si continua ad applicare la lex specialis utilizzata al momento del bando e dell'aggiudicazione.

NOTA MIUR 28.01.2019, PROT. N. 1711. Istruzioni generali relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) - Quaderno n. 1 e Appendice.

ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLA PA - ATTIVITÀ BIFASICA.

Attività negoziale della PA – due fasi:

- fase pubblicistica (dalla determina a contrarre all'aggiudicazione – c.d.c. e l. n. 241/1990 - provvedimenti amministrativi).
- fase privatistica (dalla stipula del contratto al certificato di regolare esecuzione).

CONTRATTO DI APPALTO.

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORI O SERVIZI.

CONTRATTI SOPRA SOGLIA E SOTTO SOGLIA.

AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE IN BASE ALL'IMPORTO.

Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, che attribuisce al CI la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle attività negoziali. Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 fissa le modalità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, che sono:

- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall' art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs., fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria. Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal DS è pertanto elevato a 39.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche;

- procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall' art. 36, c. 2, lett. b), per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, e, per i lavori, inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a 144.000 euro, IVA esclusa.

2021

SOGLIE COMUNITARIE (ART. 35 DEL C.D.C.)

- Lavori: c.ca 5,3 milioni di € (no scuole)
- Servizi e forniture: c.ca 140mila € (139.000). Sotto: procedure negoziate e affidamenti diretti.
- Allegato IX (tra cui: servizi di istruzione e formazione): 750mila €. Elenco di servizi: istruzione: viaggi.

AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA (art. 36 del c.d.c.) (ordinario per la scuola)

- Affidamento diretto (c. 2, lett. a)
- Procedura negoziata ad inviti (c. 2, lett. b-c-d) c e d meno

AFFIDAMENTI DIRETTI (art. 36, c. 2, lett. a, del c.d.c.) (o.d.a.: ordine diretto di acquisto) – No affidamento fiduciario. Motivazione. Attenzione ad artificiosi frazionamenti: es. toner per un anno scolastico per tutte le apparecchiature.

- Soglia: 40 mila € (€ 75mila per il 2021 – Determina a contrarre entro fine 2021, salvo proroghe).
- Importi < 5.000 € (motivazione alleggerita). No obbligo di ricorrere al mercato elettronico (MEPA).
- Obbligo di aderire alle convenzioni Consip (senza procedura selettiva) - (centrale di acquisto di proprietà dello Stato che stipula convenzioni per tutte le PA – a volte convenzioni obbligatorie: prodotti di largo consumo – carta, toner. No necessario fare gara e prezzo molto basso: semplificazione). E' possibile disattendere se vi è un minimo quantitativo di ordine (esempio minimo 1000 risme di carta). E' possibile disattendere sotto il profilo quantitativo (minimo 1000 euro) e qualitativo (carta con una certa grammatura). Se si disattende, obbligo di motivazione. Se manca convenzione, allora MEPA. La convenzione CONSIP è un contratto immodificabile (no controlli, no gara, no trattative).
- Obbligo del MEPA > 5.000 € (operatori accreditati presso MEPA. E' un mercato, come se fosse un centro commerciale. Operatori con requisiti per trattare con PA. Se trovo un prezzo più basso fuori dal MEPA, tali operatori non è detto che abbiano requisiti per trattare con PA. Tutti gli operatori MEPA hanno requisiti per trattare con PA. Non è necessario fare controlli. Come scelgo tra più operatori sul MEPA? Affidamento diretto o procedura negoziata. In caso di affidamento diretto, individuo operatore direttamente (no arbitrio) oppure competizione. Catalogo? Prezzo di riferimento. E' possibile una trattativa. Chiedo preventivo ad un certo numero di operatori. Comparazione. Offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio più alto in base al rapporto qualità/prezzo e in base ad una griglia di valutazione: criteri già stabiliti – esempio assistenza, fornitura materiali) oppure prezzo più basso: scelta discrezionale della scuola. Scelta discrezionale tra offerta più vantaggiosa o prezzo più basso (a meno che eccezione art. 95: quando il costo della manodopera supera il 50% del valore dell'affidamento. In questi casi è obbligatorio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

- e) Atto unico (determina a contrarre e di aggiudicazione). In una gara ordinaria vi è prima determina, poi gara e poi determina di aggiudicazione. Per gli affidamenti diretti, è possibile ricorrere ad un atto unico.

AGGIUDICAZIONE E MERCATO ELETTRONICO. Per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico, uno strumento di acquisto (che non richiede apertura del confronto competitivo tra i concorrenti) e di negoziazione (che richiede l'apertura del confronto competitivo tra i concorrenti), che consente acquisti basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente per via elettronica.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEGLI APPALTI E NELLE CONCESSIONI. L'art. 31 del Codice, come novellato dal D. Lgs. 56/2017, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di nominare, per ogni singola procedura di un appalto o di una concessione, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi e triennali dei lavori pubblici, un responsabile del procedimento unico (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP svolge, ai sensi della L. 241/1990, tutti i compiti relativi alle procedure che non siano attribuiti ad altri organi o soggetti (formula proposte e fornisce dati e informazioni; cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure e segnala eventuali disfunzioni; vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni).

Il RUP (Responsabile unico del procedimento) può essere anche un terzo (DSGA o funzione strumentale) (se sotto soglia), in ogni caso deve essere una persona esperta della materia (es. tecnico per collaudo dei PC).

ACQUISTI E CONVENZIONI CONSIP. Per l'acquisto di beni e servizi le istituzioni sono tenute ad utilizzare le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.P.A. (L. 296/2006) → tale obbligo cade se l'approvvigionamento sul libero mercato è possibile a prezzi più bassi. Nei territori in cui non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni effettuano gli interventi alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle Regioni in cui è attiva la convenzione.

ACQUISTI E PTOF.

AUTOTUTELA, ANNULLAMENTO E REVOCA. Per consolidata giurisprudenza, la procedura di gara si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva. Prima di questo momento, l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato. Affinché il provvedimento di autotutela sia legittimo è necessario che:

- sia data informazione all'interessato dell'avvio del procedimento, al fine di rendere effettive le garanzie procedurali;
- sia valutata la ragionevole durata del tempo intercorso tra l'atto illegittimo e la sua rimozione;
- sia fornita adeguata motivazione sulla natura e la gravità delle anomalie verificatesi e sulla sussistenza un interesse pubblico attuale, distinte dal mero interesse alla eliminazione dell'atto illegittimo, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario.

Annullamento in autotutela: in caso di vizi di legittimità dell'atto; opera ex tunc. Art. 21 novies, L. n. 241 del 199 (annullamento d'ufficio): il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Revoca in autotutela: in caso di atto legittimo, ma incompatibile con i mutati interessi pubblici, a condizione che non abbia prodotto effetti, e con obbligo di motivazione (ad esempio il venir meno della disponibilità finanziaria); opera ex nunc.

La revoca è ammessa per:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

VARIE TIPOLOGIE CONTRATTUALI. DIFFERENZA TRA:

- CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (esperto madrelingua, RSPP, ecc.: Contratti di prestazione d'opera intellettuale)
- CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI (scuola d'inglese per corsi tenti da docenti madrelingua: Contratto di appalto di servizi: Codice dei contratti - D. Lgs. 50/2016).

LA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA – APPALTI E CONCESSIONI

In questo paragrafo si illustra la procedura di gara che deve essere seguita dalla stazione appaltante per scegliere il contraente con il quale stipulare il contratto, per gli appalti nei settori ordinari. Tale procedura si applica anche alle concessioni.

L'EVIDENZA PUBBLICA. Per poter addivenire alla stipula di un contratto è necessario che la P.A. segua una determinata procedura, la quale deve garantire che l'affidamento del contratto avvenga in favore dell'offerta più meritevole: la cd. evidenza pubblica. L'art. 32 del Codice è la norma di riferimento per individuare la procedura da seguire per l'affidamento di un contratto pubblico di appalto o concessione. Nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti, la procedura di gara si snoda attraverso le seguenti fasi:

- atti indittivi della procedura e la cd. deliberazione a contrarre;
- presentazione delle offerte / proposte
- la fase di scelta del contraente e la selezione delle offerte
- proposta di aggiudicazione
- controllo dei requisiti
- determina di aggiudicazione
- conclusione del contratto
- esecuzione della prestazione (vedi capitolato. Si integra solo con i dati del vincitore).
- collaudo (certificato di regolare esecuzione).

ATTI INDITTIVI DELLA PROCEDURA. FASE PUBBLICISTICA. LA DELIBERAZIONE (O DETERMINAZIONE) A CONTRARRE. Più che una fase della procedura di gara, si tratta di atti preparatori. Sulla base degli atti di programmazione, le stazioni appaltanti adottano un atto amministrativo o analoga manifestazione di volontà (cd. deliberazione a contrarre). Determina a contrarre con allegati (modalità con cui la PA si rivolge all'esterno e comunica la volontà di contrarre). Allegati: bando, disciplinare, lettera d'invito, capitolato. Entro 60 gg bisogna concludere la procedura. Annullare? E' necessario comunicare la revoca della procedura per interesse pubblico.

Il "bando" contiene le disposizioni minime; il "disciplinare" anche le norme di dettaglio. A volte anche solo "lettera di invito" ai vari operatori (come si svolgerà la gara?). Il "bando" deve occuparsi della procedura di gara (requisiti, offerte ecc.). Non deve occuparsi delle penali (regole della procedura). Bando (o in sostituzione la lettera d'invito) e disciplinare regolano la fase pubblicistica.

Il "capitolato" riguarda la fase esecutiva (modalità di esecuzione delle prestazioni e quali prestazioni dovranno essere eseguite). Come è disciplinato il contratto e modalità di

esecuzione. Esempio caratteristiche dei PC, modalità di pagamento, penali. Può anche essere una scheda tecnica del PC.

Attenzione a non confondere tra bando e capitolato. Attenzione ad utilizzare documenti di altre scuole. Errore: è sbagliato inserire nel capitolato i criteri per valutare le offerte. Il capitolato deve occuparsi solo delle prestazioni e serve a disciplinare il futuro contratto e a stabilire le prestazioni corrispettive. Attenzione a contraddittorietà tra bando e capitolato.

Il DSGA predispone la determina a contrarre e il DS la adotta. Questa viene pubblicata insieme a bando, disciplinare e capitolato.

Spesso contenzioso perché confusione tra bando e capitolato.

Il Codice disciplina una fase prodromica a quella di avvio della procedura di gara: le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura, nonché per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati.

L'indizione della procedura avviene, di regola, mediante il bando di gara (art. 71) ovvero, nelle ipotesi indicate, mediante avviso di preinformazione, ovvero mediante inviti ai candidati, sempre nelle ipotesi specificate dal legislatore.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

LA DETERMINA (O DECRETO) A CONTRARRE. VEDI FORMAT PROPOSTI DAL MIUR.

La determina a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, PA, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto. L'art. 11 del D. Lgs. n. 163/06 stabilisce, al secondo c., che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti ...".

Inoltre la determina a contrarre deve essere richiamata nel bando di gara (l'art. 55, c. 3, del Codice dei contratti pubblici dispone che se ne "fa menzione").

È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico. La determina a contrarre ha come unico destinatario l'organo rappresentativo, legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'Ente, e non produce effetti verso i terzi.

Mentre la determina a contrarre ha rilevanza meramente interna, il bando di gara è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addivenire alla conclusione del contratto.

L'art. 11, c. 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che con la determina a contrarre devono essere individuati "gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte": devono essere individuati la prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il criterio di aggiudicazione. Dal combinato disposto dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) il valore economico;
- d) la forma del contratto;
- e) le clausole ritenute essenziali;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

Altre informazioni:

- indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare
- attestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti (sotto soglia?) (infungibilità del bene? Un'unica impresa lo produce)
- caratteristiche delle opere, beni e servizi

- importo massimo stimato dell'affidamento
- copertura contabile (prenotazione della spesa)
- procedura da seguire (elenco, lettere d'invito, manifestazioni d'interesse)
- criteri di selezione degli operatori e delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa)
- principali condizioni contrattuali.

La mancata adozione della determina contrarre, in quanto atto amministrativo, la sua nullità o la presenza di un vizio di legittimità che la renda annullabile, determinando un vizio dell'iter procedimentale che riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico, si riflette su tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio derivato (secondo alcuni, di annullabilità, secondo altri, di nullità o di inesistenza).

Affidamento diretto: nella determina:

visti gli atti di programmazione,
vista l'indagine di mercato,
considerato che:

- a) la prestazione che acquisisco corrisponde a quella programmata (no artificiosi frazionamenti)
- b) il prezzo è congruo
- c) si è rispettato il principio di rotazione
- d) non vi è conflitto di interessi nemmeno potenziale.

REQUISITI DEI CONCORRENTI (motivi di esclusione) – iscritti negli atti di gara

- a) Idoneità morale (art. 80 cdc) – obblig.
- b) Idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) - obbligatoria (iscrizione in un elenco dei professionisti: autotrasportatori per viaggi d'istruzione – no il padre di uno studente che ha un pulmino)
- c) Capacità economica (art. 83, c. 1, lett. b e All. XVII) – eventuale (ad esempio per la fornitura della carta, non necessario; per viaggi d'istruzione necessario)
- d) Capacità tecnica (art. 83, c. 1, lett. c ed All. XVII) - eventuale

SPEDIZIONE DELLA LETTERA D'INVITO (garantendo l'anonimato). Attenzione: se spediamo la PEC non mettere indirizzi visibili; meglio singola PEC ad ognuno.

Spedire almeno 5 lettere (distribuzione territoriale per evitare che si mettano d'accordo). Se rispondono solo due, proseguire.

Contenuto minimo:

- oggetto della prestazione (caratteristiche tecniche e prestazionali)
- l'importo complessivo (a base d'asta) con precisazione dei costi da interferenza
- requisiti generali e speciali (requisiti art. 80 del codice dei contratti e requisiti speciali: abilitazione professionale, codice ATECO e autorizzazione a svolgere la prestazione: visura camerale vedere codice attività per vedere se la società si occupa effettivamente di quella attività)
- termine e modalità di presentazione delle offerte (timing della gara)
- periodo di validità della gara (di solito 6 mesi)
- eventuale richiesta di garanzia (cauzione provvisoria, però motivarla; 2% del prezzo complessivo)
- nominativo del RUP
- previsione dell'esclusione automatica di esclusione delle offerte anomale (elevata qualità ad un prezzo minimo)
- data, ora e luogo della prima seduta pubblica
- schema di contratto
- capitolato tecnico: come devono essere eseguite le prestazioni? Programma di viaggio per viaggi d'istruzione

- indicazione del termine per eseguire la prestazione
- indicazioni dei termini e delle modalità di pagamento
- la misura delle penali (consegna di un bene con altre caratteristiche? Esecuzione in ritardo? Pullman per viaggio in ritardo). Per ogni giorno di ritardo, 20 euro. Da un minimo del 2% ad un massimo del 20% in base alla gravità (da motivare). Trattenere la penale direttamente nella fase della liquidazione. L'operatore economico potrebbe aver "barato" su requisiti, aver sopravanzato altri operatori nella graduatoria. Se penale? Segnarlo all'ANAC con PEC, in modo che altre stazioni appaltanti ne siano al corrente.

PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri individuati dal Codice. Le procedure di scelta del contraente sono:

procedure aperte: sono procedure in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta (art. 60);

procedure ristrette: sono quelle in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare (presentando una domanda di partecipazione) in risposta ad un avviso di indizione di gara, ed in cui possono presentare un'offerta solo gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti (art. 61 del Codice);

partenariato per l'innovazione (art. 65 del Codice);

procedura competitiva con negoziazione: procedura in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione, ma solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale. Questa costituisce la base per la successiva negoziazione al fine di migliorarne il contenuto;

dialogo competitivo: procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, ma le stazioni appaltanti avviano un dialogo solo con gli operatori che, sulla base delle informazioni fornite, vengono invitati. Il dialogo è finalizzato alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della PA. Concluso il dialogo i partecipanti sono invitati a presentare le offerte finali;

procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando di gara: procedure in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche desunte dal mercato, e selezionano almeno cinque operatori. (art. 63 del Codice).

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

a) Ordinarie – aperte (senza filtri, possono partecipare tutti i soggetti che appartengono a quella categoria merceologica. Possono essere utilizzate sempre). Atto indittivo: bando

b) Negoziata (si invita un numero minimo di operatori). Atto indittivo: lettere d'invito. Prima Manifestazione d'interesse: indagine di mercato per capire a chi inviare le lettere d'invito. Anche questa deve essere pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente. Solo con la lettera d'invito si stabiliscono le regole della gara.

c) Affidamento diretto (non vi è competizione). Richiesta di presentare preventivi.

- procedure ordinarie (aperte a tutti gli operatori economici; sono sempre ammissibili);
- procedure derogatorie o ristrette (affidamento diretto o procedure negoziate ad inviti): ammissibili solo nei casi previsti dalla legge e previa apposita motivazione.

LA SCELTA DEL CONTRAENTE: DALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. Sulla base della determina a contrarre, l'amministrazione predispone i documenti di gara, che regolano la singola procedura concorsuale. Per gli appalti sotto soglia la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, redatto in modo

semplificato e che contenga i seguenti elementi: oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, ragioni di scelta del fornitore, possesso da parte di questi di tutti i requisiti di carattere generale e quelli tecnico-professionali. Le P.A. decretano o determinano di contrarre, individuando con tale atto gli elementi essenziali del futuro contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ipotesi di procedure derogatorie (artt. 36, 63 e 163 del cdc):

- a) Gara deserta
- b) Urgenza qualificata (esempio finanziamento da utilizzare entro tot. giorni. Urgenza che non dipende dalla stazione appaltante)
- c) Esclusività o infungibilità
- d) Importi di ultima soglia

Selezione delle offerte. Si possono sanare le dichiarazioni carenti, non si possono sanare le offerte presentate: manca il prezzo, manca la firma. Il soccorso istruttorio riguarda solo le dichiarazioni, non può riguardare le offerte.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - 2021

Procedure ordinarie (aperte a tutti gli operatori interessati) – sempre ammissibili. Complesse: bando pubblicato in G.U. Tutti possono partecipare (100 operatori?).

Procedure derogatorie (affidamento diretto o procedure negoziate ad inviti) – ammissibili nei casi previsti dalla legge e previa motivazione (artt. 36, 63 e 163). Nella determina specificare la motivazione e indicare i requisiti previsti dalla legge. Casi:36, 63 e 163.

Nelle procedure negoziate la RDO è la richiesta di offerta.

FASE OPERATIVA PER LA SCELTA DEI CANDIDATI (massima pubblicità possibile: Amministrazione trasparente, albo ecc.). 2 modalità per la scelta dei candidati da invitare:

- 1) consultazione di elenchi (meglio elenchi ufficiali es. MEPA, elenchi del Comune). Chi invito? O invito tutti (ma poi rotazione?) o ne invito 5 o 7 (come li scelgo? Sorteggio anonimo e pubblico. Anonimo: non è opportuno indicare il nome. Si evita che gli operatori si mettano d'accordo. Giorno e orario in cui si effettuerà il sorteggio (anche collegamento on line). I nominativi devono restare segreti fino alla scadenza per la presentazione delle offerte.
- 2) manifestazioni di interesse (pubblicazione di un avviso per almeno 15 gg nella sezione Amministrazione trasparente. Per urgenza anche 5 gg, però devo invitare almeno 5 operatori). Comunicare valore di affidamento, clausole contrattuali più importanti, requisiti richiesti (requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica e finanziaria, capacità tecniche, numero minimo di operatori: sotto 75.00 anche 2 o 3, sopra almeno 5. Sorteggio pubblico e anonimo. Criteri di selezione degli operatori e modalità di comunicazione con la stazione appaltante. Non chiedere visura camerale, DURC: non appesantire. Sì nella fase successiva: solo quando invitati.

IPOTESI DI PROCEDURE DEROGATORIE (ARTT. 36, 63 E 163 DEL C.D.C.)

- a) Gara deserta (art. 63 – a prescindere dal valore economico della gara). Pubblicazione del bando. Nessuno riscontro oppure offerte inappropriate, o da parte di operatori senza requisiti. Trattativa con uno o pochi operatori. Si possono cambiare condizioni, ma non il prezzo.
- b) Urgenza qualificata (art. 63 – a prescindere dal valore economico della gara). Urgenza in virtù di circostanze a noi non imputabili, ma esterne all'istituzione scolastica. Studenti all'estero e il vettore si dilegua. Affidamento diretto senza procedura competitiva anche per importo superiore alla soglia. Esempio: sospensione viaggi per Covid e poi improvvisa autorizzazione.
- c) Esclusività o infungibilità (art. 63 – a prescindere dal valore economico della gara). Prodotto fornito esclusivamente da un'impresa. Attenzione ad abusi. Non si può

inserire ad esempio una marca per un PC, a meno che prestazione unica offerta solo da un prodotto specifico con una determinata marca.

- d) Importi sotto soglia (art. 36). Affidamenti indipendentemente da urgenza, condizionalità. Se importo sotto soglia, sempre questa procedura.
- e) Somma urgenza (art. 163). Eventi calamitosi e di carattere eccezionali, pericoli per la pubblica incolumità. Per le scuole ipotesi residuali.

SCHEMI. LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- a) Affidamento diretto (ODA nel mercato elettronico)
- b) Procedura negoziata (RDO nel mercato elettronico)
- c) Procedura ordinaria (facoltà per la PA)

AFFIDAMENTI DIRETTI (ART 36, CO. 2, LETT A)

- a) Determina a contrarre - procedura informale (indagine di mercato) - aggiudicazione (verifica requisiti)
oppure
- b) Determina a contrarre e di aggiudicazione (atto unico) – verifica dei requisiti

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, CO. 2, LETT B)

- a) Determina a contrarre
- b) Individuazione operatori da invitare
- c) Spedizione lettera di invito - atto di avvio
- d) Selezione e aggiudicazione (gara)
- e) Controllo sui requisiti (sogg. ed ogg.)
- f) Avvio della prestazione (fase privatistica)
- g) Esecuzione e attestazione conclusiva

FASI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

Determina a contrarre

- indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare
- attestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti
- caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi
- importo massimo stimato dell'affidamento
- copertura contabile (prenotazione della spesa)
- procedura da seguire - criteri di selezione degli operatori e delle offerte
- principali condizioni contrattuali

FASI DELLA PROCEDURA

Scelta dei candidati da invitare



- consultazione elenchi
- manifestazione di interesse (rispetto del principio di rotazione – salvo motivazione) (eventuale sorteggio anonimo degli operatori da invitare)

FASI DELLA PROCEDURA

Avviso di manifestazione di interesse



- forma di pubblicazione (sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente);
- tempi di pubblicazione: almeno per 15 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza;
- contenuto minimo: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, le

capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

FASI DELLA PROCEDURA

Spedizione della lettera di invito (garantendo l'anonimato)



contenuto minimo:

- oggetto della prestazione (caratteristiche tecniche e prestazionali)
- l'importo complessivo (a base d'asta) con precisazione dei costi da interferenza
- i requisiti generali e speciali
- il termine e le modalità di presentazione dell'offerta (timing della gara)
- il periodo di validità dell'offerta
- l'eventuale richiesta di garanzie
- il nominativo del RUP
- previsione dell'eventuale esclusione automatica di cui all'art. 97, c. 8, del cdc
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico se predisposti
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento
- la misura delle penali

Tutte le soglie sono senza IVA (a livello di UE cambia da Stato e Stato).

PROCEDURE DI AFFIDAMENTI PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA (140.000 EURO SALVO SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTI 700.000 EURO)

- a) AFFIDAMENTI DIRETTI (ODA) fino a 40.000 euro soglia che è stata elevata temporaneamente per la fase di emergenza sanitaria fino a 75.000 (ampia discrezionalità)
 - b) PROCEDURE NEGOZiate (RDO) (possono partecipare solo i soggetti invitati dalla stazione appaltante) (discrezionalità solo nella fase iniziale)
 - c) E' possibile ricorrere sempre alla PROCEDURA ORDINARIA (partecipano tutti i soggetti interessati) (discrezionalità solo per alcune clausole)
- a) e b) quasi totalità delle procedure in ambito scolastico.

AFFIDAMENTO DIRETTO (acquisto 10 PC).

Attività comparativa delle offerte = semplice indagine di mercato (preventivi, cataloghi ...).

Determina a contrarre: decisione di avviare il procedimento attraverso l'affidamento di mercato. Previsione di spesa massima.

No affidamento fiduciario (simpatico? Affidabile?). Comunque ponderazione e buon andamento. E' necessario motivare nella determina di aggiudicazione.

Nella prassi sotto i 5000 (meglio sotto i 1000), no particolari motivazioni.

E' possibile atto unico: determina a contrarre e determina di aggiudicazione.

Proposta più convenienti tra quelli che possono contrarre con la PA.

Dopo aggiudicazione, controlli.

Tre fasi della gestione amministrativa

1 - Determina a contrarre

2 - Indagine di mercato (Scrivere: Siccome l'Istituto, si invita la seguente ditta . Una volta raccolte le varie offerte, l'Istituto si riserva di decidere discrezionalmente, motivando la sua scelta. Non è necessario che vinca il "prezzo più basso", l'importante è che non

venga specificato nelle determina o nell'indagine) Esempio: prezzo + alto, ma formazione del personale).

3 – Determina di aggiudicazione (poi verifica dei requisiti). Poi controlli

E' possibile semplificare. Consulto i cataloghi e poi determina a contrarre e di aggiudicazione (atto unico) = DETERMINA DI AFFIDAMENTO. Principio di rotazione.

PROCEDURA NEGOZIATA

1 - Determina a contrarre (NO POSSIBILE ATTO UNICO);

2 – Individuazione degli operatori da invitare (3, 4 15); nella fase di emergenza da 75.000 a 150.000 almeno 5 operatori. Sotto i 75.000 almeno 2.

3 – Spedizione lettere d'invito – atto d'avvio. Si cristallizza il quadro normativo di riferimento (se sopravvengono modifiche normative es. decreto-legge, non si applicano).

4 – Selezione e aggiudicazione (gara). Posso scegliere discrezionalmente tra due criteri: criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (prima la qualità e poi il prezzo: distinti punteggi).

5 – Controllo dei requisiti (soggettivi e oggettivi). Sussistono i requisiti? No. Scorrere la graduatoria. A meno che decisione di non aggiudicare, però motivandola (es. 4 offerte senza requisiti, resta un'offerta con requisiti ma non soddisfacente, perché troppo scadente). Il controllo sui requisiti si fa solo sul primo, l'aggiudicatario.

6 – Avvio della prestazione (fase privatistica). No consegna? Penali. PC diversi? Risoluzione. Si applica il Codice civile e il diritto privato.

7 – Esecuzione e attestazione conclusiva. Collaudo? Il PC funziona? Garanzie previste oppure si applica il Codice civile. Liquidazione e determina di regolare esecuzione.

Termini di pagamento: 30 giorni (termine per tutti i pagamenti della PA).

Richiesta di pagamento (esempio messa in mora). Contestare sempre. Altrimenti la mancata opposizione, potrebbe portare ad un decreto ingiuntivo al quale è difficile opporsi.

PROCEDURA DI GARA

(fasi e subprocedimenti)

- apertura busta documentazione amministrativa -seduta pubblica
- (eventuale) soccorso istruttorio
- comunicazione agli esclusi
- apertura offerta tecnica – seduta pubblica (se criterio OEV)
- valutazione offerta tecnica – seduta riservata (se criterio OEV)
- lettura punteggi offerta tecnica (seduta pubblica)
- apertura e valutazione offerta economica (seduta pubblica)
- proposta di aggiudicazione
- aggiudicazione (a seguito dei controlli o con efficacia condizionata)
- comunicazioni esito della gara (stand still period salvo eccezioni)
- stipula del contratto

FASE OPERATIVA DELLA PROCEDURA DI GARA (fasi e subprocedimenti)

- apertura busta (oggi meglio procedure informatizzate su piattaforme)
- seduta pubblica
- eventuale soccorso istruttorio (RUP: richiesta di integrare documentazione – entro 10 giorni). Se possesso dei requisiti, ma non documentati. Non risponde? Eliminata. Se requisito acquisito dopo? Eliminato.
- comunicazione agli esclusi (subito a mezzo PEC - da qui decorrono i termini per impugnare)
- apertura offerta tecnica - seduta pubblica (se criterio OEV)

- valutazione offerta tecnica – seduta riservata (se criterio OEV)
- lettura punteggi offerta tecnica – seduta pubblica
- apertura e valutazione delle offerte
- aggiudicazione – avvalimento: è finalizzato alla dimostrazione, in sede di gara, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante.

DIVISIONE IN LOTTI E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO. Favor per divisione in lotti (funzionali - prestazionali). Divieto di artificioso frazionamento: esempio divido le prestazioni (viaggio di andata e viaggio di ritorno).

Divisione funzionale in lotti: esempio viaggi diversi per mete diverse. Va bene divisione in lotti. Verrebbero escluse le piccole e medie imprese. Non si deve aspettare la conclusione della procedura dell'altro lotto.

Divisione prestazionale in lotti (non ammessa). Si deve aspettare la conclusione della procedura dell'altro lotto. Lotto per viaggio di andata, lotto per alloggio, lotto per viaggio di ritorno. Divisione artificiosa di un affidamento. Ordinate 50 LIM da 1000 euro l'una. Soglia di 40.000 per affidamento diretto. Ordino 40 LIM e poi 10.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Ai criteri di aggiudicazione è dedicato l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e di concorsi di idee sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o del costo, seguendo un criterio costo/efficacia quale costo del ciclo di vita, conformemente all'art. 96. I criteri di aggiudicazione (indicare nel bando) possono essere:

- d) Offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo – Meno importante il prezzo. Attribuzione del punteggio: massimo 100. Alla qualità non meno di 70 e al ribasso economico non più di 30 – Al limite anche 100 e zero se prezzo fisso di mercato e si discrimina solo in base alla qualità).
- e) Maggior ribasso (Prezzo già stabilito, e si individua l'offerta che comporta un maggior risparmio) (Nelle concessioni: esempio messa a disposizione dei locali per il bar o per i distributori automatici maggior rialzo nei contratti attivi.)

L'art. 95 precisa che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi:

- a. ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, fatti salvi gli affidamenti di cui all'art. 36, c. 2, lett. a);
- b. all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Le Linee guida n. 2 dell'A.N.A.C. (delibera 21-9-2016, n. 1005) contengono indicazioni operative per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il criterio del minor prezzo può (e non deve) essere utilizzato:

per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie;

per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35, solo se caratterizzati da elevata ripetitività.

Mentre il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diviene la regola generale, qualora l'aggiudicazione avvenga in base al criterio del minor prezzo le stazioni appaltanti devono darne adeguata motivazione.

Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. I

documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per i disabili, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, caratteri innovativi, commercializzazione e relative condizioni;
- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
- e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna ...

L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al c. 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, (anche prevedendo) una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al c. 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. Esperita la gara, la fase di scelta del contraente termina con l'aggiudicazione. Dapprima si procede alla proposta di aggiudicazione della gara al miglior offerente e, solo a seguito dei controlli e dell'approvazione dell'organo competente della P.A., si formalizza l'aggiudicazione. Il provvedimento di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta dell'aggiudicatario, che è irrevocabile fino al

momento in cui scade il termine per procedere alla stipulazione del contratto; inoltre essa diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti.

L'aggiudicazione provvisoria non esiste più, è stata sostituita dalla proposta di aggiudicazione in modo che non possa essere più impugnabile dagli operatori economici. Si può impugnare solo l'aggiudicazione definitiva.

CONTROLLO DEI REQUISITI. Condanne? Controllare. No successivi alla conclusione del contratto (oppure stipulazione del contratto con condizione sospensiva – vedi dopo)!!! Solo nei confronti di chi vince. Cosa controllare:

- Durc (dichiarazione di regolarità contributiva),
- Casellario giudiziale,
- ANAC
- Visura camerale per fallimenti
- Agenzie delle entrate

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI STIPULAZIONE. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatti salvi i poteri di autotutela dell'amministrazione, il contratto di appalto o di concessione deve essere stipulato entro 60 gg. da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione, se non è previsto un diverso termine nel bando e salva l'ipotesi di differimento concordata tra stazione appaltante e aggiudicatario. La stipulazione consiste nella redazione per iscritto del contratto. Quanto alle modalità, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata, ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC. Allo scopo di garantire che ogni contestazione in ordine alla procedura di gara sia risolta prima che la P.A. addivenga alla stipula del contratto, sono previste due diverse ipotesi che realizzano una sospensione del termine di stipulazione del contratto.

L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto stipulato è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione dello stesso e degli altri controlli stabiliti dalle stazioni appaltanti (art. 32). L'approvazione è una condicio iuris di efficacia del contratto: l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che è divenuto efficace, salvo i casi di urgenza in cui la stazione appaltante chieda l'esecuzione anticipata.

IL PATTO DI INTEGRITÀ E LE GARE D'APPALTO. Il "Patto d'integrità" è obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alle gare d'appalto. La mancata consegna del documento debitamente sottoscritto comporta l'esclusione automatica dalla gara. L'art. 1 c. 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" recita "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara". Si deve anche considerare il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'ANAC.

ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (vedi capitolato. Si integra solo con i dati del vincitore) E COLLAUDO (certificato di regolare esecuzione). Ultimati tutti i controlli sulla sua regolarità, il contratto viene eseguito dalle parti, nel rispetto delle previsioni del codice civile (artt. 1175 e 1375 c.c., vedi Parte VII). L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza, nonché del collaudatore o della commissione di collaudo, del verificatore della conformità, e accerta il

corretto svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. I contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo mentre i contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti alla verifica di conformità (art. 102 del Codice): all'esito del controllo vengono rilasciati rispettivamente il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità. Per i contratti di importo inferiore alla soglia europea tali certificati possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal RUP per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

PROTOCOLLO. E' necessario protocollare tutti gli atti relativi all'attività negoziale (compresi i preventivi), anche in caso di affidamento diretto.

IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE (es. Covid). E' ammessa l'interruzione dell'esecuzione.

GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI. Gli artt. da 54 a 58 del Codice individuano delle procedure particolari per l'affidamento degli appalti da parte della P.A.

Accordo quadro: è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo;

Sistemi dinamici di acquisizione: è un processo di acquisizione elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

Aste elettroniche: è un processo elettronico per fasi successive che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico, presentando nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle stesse;

Cataloghi elettronici: nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici (art. 52), le stazioni appaltanti hanno la possibilità di chiedere, ai candidati o agli offerenti, che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico;

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione: procedure di gara gestite con sistemi telematici. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta; questa è vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando o nell'invito, ovvero in mancanza di indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

GLI ACQUISTI CENTRALIZZATI. Il Codice prevede alcuni strumenti di acquisto che consentono all'amministrazione di procurarsi beni e servizi senza dover espletare una procedura di gara: gli strumenti di acquisto sono definiti come strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo tra i partecipanti. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le *convenzioni quadro* di cui all'art. 26 L. 488/1999, stipulate da CONSIP S.p.A.;
- 2) gli *accordi quadro* stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il *mercato elettronico* realizzato da centrale di committenza per acquisti a catalogo.

Le P.A. possono procurarsi beni e servizi facendo ricorso alle procedure centralizzate, che comportano una semplificazione, con riduzione dei costi unitari (spending review) e dei tempi di approvvigionamento, ed aumento della trasparenza e della concorrenza. I due decreti sulla spending review - il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 - hanno dato linfa alle *convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. e agli acquisti mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)*. Le convenzioni attivate da Consip S.p.A. consistono in accordi-quadro stipulati con imprese fornitrici, aggiudicatrici di specifiche gare indette dalla società (quale centrale di committenza) in relazione a singole categorie merceologiche, che s'impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle P.A. alle condizioni e ai prezzi prestabiliti, fino ad un limite massimo (cd. massimale).

→ fornitura di beni e servizi largamente utilizzati da tutte le amministrazioni → obbligo per le scuole.

Il *Mercato Elettronico della P.A.*, invece, è un mercato selettivo in cui domanda e offerta si incontrano on line: i fornitori, in possesso della preventiva abilitazione, offrono propri beni e servizi direttamente in rete, mentre gli acquirenti registrati (ossia le P.A.) possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere ordini d'acquisto o fare richieste d'offerta. Usualmente, il MEPA viene utilizzato per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo. Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo europeo devono ricorrere al MEPA: le P.A. centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole. Le amministrazioni obbligate a ricorrere al MEPA o ad altro mercato elettronico possono, invece, per acquisti fino a 1000 euro, procedere ad acquisti liberi, sempre ricercando quel prodotto o servizio che per il rapporto prezzo/qualità si presenti il migliore possibile per l'amministrazione.

Per le scuole → decreto del MIUR: Linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei.

Il MEF, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il MEPA. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del c. 5.

IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.I. A supporto delle attività che le Istituzioni scolastiche realizzano nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), per la realizzazione delle procedure di acquisizione è previsto il ricorso al MePI, *Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione*. Si tratta di un Mercato elettronico, collocato all'interno del MEPA, che ha per oggetto l'abilitazione di soluzioni per la Scuola con specifico riferimento alle soluzioni integrate per la Scuola digitale (software). È nell'oggetto delle contrattazioni che consiste la principale differenza tra MEPA e MePI: il primo riguarda beni e servizi raggruppati per categorie merceologiche omogenee, mentre il secondo ha per oggetto specifico le soluzioni integrate per la Scuola digitale. *Quanto al funzionamento, la Consip pubblica i cataloghi delle soluzioni offerte dai fornitori abilitati, che saranno presenti nel Mercato Elettronico, e che, quindi, potranno essere oggetto delle procedure di acquisto da parte delle istituzioni scolastiche. Queste operano nel Mercato Elettronico, esclusivamente per gli acquisti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria ed in modalità telematica, in piena autonomia nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici.*

LA CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI COME STRUMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA. D.L. 66/2014, conv. in L. 89/2014 → sistema centralizzato di acquisti + ruolo di rilievo attribuito all'A.N.AC. quale autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L'art. 9 della legge istituisce, presso l'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti, un elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte *Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione*, qualora costituita. In questo elenco possono essere inseriti anche soggetti diversi da quelli indicati dal legislatore che, di fatto, svolgono attività di centrale di committenza. Tali soggetti aggregatori possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi; l'ambito territoriale di competenza dei soggetti in questione coincide con la Regione di riferimento. In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

Quanto al secondo profilo evidenziato, l'A.N.AC. fornisce alle P.A. un'elaborazione dei prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quei beni e servizi di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A., e pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari. *La determinazione dei prezzi di riferimento è rilevante in quanto gli stessi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione dei contratti in tutti i casi in cui non è*

presente una convenzione Consip stipulata in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. COMUNICAZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE. Dopo aver pubblicato il decreto di aggiudicazione per una gara, è previsto l'obbligo di comunicazione dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida. A tutti gli operatori esclusi invece si invia notizia dell'esclusione.

E' necessario poi pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito la notizia dell'aggiudicazione, insieme al verbale (il verbale contiene la proposta di aggiudicazione da parte della commissione e sostituisce quella che prima si chiamava aggiudicazione provvisoria). Quindi si pubblica il verbale con la proposta di aggiudicazione e poi la determina di aggiudicazione.

L'aggiudicazione provvisoria non esiste più, è stata sostituita dalla proposta di aggiudicazione in modo che non possa essere più impugnabile dagli operatori economici.

Si può impugnare solo l'aggiudicazione definitiva.

STAZIONI APPALTANTI (SA) E ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012. L'ANAC, con Avviso del 10 gennaio 2020, ha comunicato che restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell'art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012, dei dati riguardanti il 2019, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC (comunicazioni@pec.anticorruzione.it) dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2020 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD). L'ANAC ricorda che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2019, dovranno essere conformi all'ultima versione dello schema XSD (cfr sezione "Specifiche XSD" della pagina "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, c. 32"). Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, c. 32".

L'art. 1 c. 32 della legge 190 del 2012 prevede quanto segue. Con riferimento ai procedimenti di cui al c. 16, lettera b), del presente art., le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al c. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente c. in formato digitale standard aperto. Si applica l'art. 6, c. 11, del codice di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. (2)

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal c. 42 del presente art., nell'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, le PA assicurano i livelli essenziali di cui al c. 15 del presente art. con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato D. Lgs. n.150 del 2009.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA. NORME SPECIFICHE. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, c. 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art. 50. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità procedure ordinarie:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'art. 95, c. 4, lett. a).

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al c. 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Nei mercati elettronici di cui al c. 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del c. 5.

LINEE GUIDA ANAC. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente art., delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto

senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli artt. da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE PROCEDURE ORDINARIE. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'art. 73, c. 4, con gli effetti previsti dal c. 5, del citato art. Fino alla data di cui all'art. 73, c. 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

ULTERIORI COMUNICAZIONI. Dopo aver pubblicato il decreto di aggiudicazione, è previsto l'obbligo di comunicazione dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida. A tutti gli operatori esclusi invece si invia notizia dell'esclusione. Non basta quindi pubblicare sul sito l'aggiudicazione. Conviene pubblicare il prospetto comparativo di valutazione delle offerte in allegato al verbale della seduta di gara. Il verbale contiene la proposta di aggiudicazione da parte della commissione e sostituisce quella che prima si chiamava aggiudicazione provvisoria. Quindi si pubblica il verbale con la proposta di aggiudicazione e poi la determina di aggiudicazione.

Altre disposizioni in merito alle pubblicazioni sono previste dall'art. 1 c. 32 della legge 190/2012. Con riferimento ai procedimenti di cui al c. 16, lettera b), del presente art., le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al c. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente c. in formato digitale standard aperto. Si applica l'art. 6, c. 11, del codice di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

LE FORME DI AUTOTUTELA DELLA P.A.

L'annullamento

Anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, non è precluso alla stazione appaltante esercitare il potere di riesame ed intervenire in autotutela (come espressamente previsto dal c. 9 dell'art. 11). Vuol dirsi che, anche se nei contratti della pubblica amministrazione l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà della stessa

amministrazione e del privato di concludere il contratto (manifestata con l'individuazione dell'offerta ritenuta migliore), non è tuttavia precluso alla stessa amministrazione di procedere, con atto successivo e con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione.

Tale potestà di annullamento in autotutela si fonda, in primo luogo, sul principio costituzionale di buon andamento, che impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, con l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela (Cons. Stato, sez. V, n. 4864/2010, cit.).

Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 780. Con tale decisione si è anche precisato che una domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale della P.A. non può essere accolta quando il contratto non sia stato ancora stipulato, qualora una delle parti, anche in extremis, abbia rilevato che la stipula comporterebbe la violazione di norme imperative, non potendosi, in tal caso, ravvisare un "ragionevole affidamento", giuridicamente tutelato, alla relativa stipula. L'immanenza nell'ordinamento del potere di autotutela della pubblica amministrazione trova fondamento:

- a) nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità;
- b) nel principio enucleato dall'art. 1328 del codice civile, in base al quale la proposta di concludere il contratto (qual è l'atto di indizione della gara) è sempre revocabile fino a che il contratto non sia concluso (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743)
- c) nell'art. 11, c. 9, del codice dei contratti (Cons. Stato 23 maggio 2011 n. 3078).

Come è confermato dalla disciplina dell'attuale art. 11 del codice dei contratti pubblici, deve ritenersi che non sia precluso alla stazione appaltante di procedere alla revoca od all'annullamento dell'aggiudicazione allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario (Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2010, n. 1997).

Nelle gare pubbliche, in ragione del potere di autotutela e a prescindere da un'espressa previsione del bando, alla stazione appaltante spetta la verifica della legittimità delle operazioni espletate dalla commissione; conseguentemente, lì dove la stazione appaltante rilevi, in un momento successivo alla verifica eventualmente operata dalla commissione di gara, una carenza del possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti, è legittima la decadenza dell'aggiudicazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 19 marzo 2010, n. 4321).

Si è ancora precisato che l'Amministrazione deve sempre evitare di concludere un contratto contrastante con norme imperative e precisamente:

- a) deve interrompere la trattativa privata avviata quando sia prescritta la gara ad evidenza pubblica;
- b) deve annullare gli atti della gara ad evidenza pubblica se il previsto contratto di per sé risulti in contrasto con una norma imperativa.

L'autotutela non deve necessariamente riguardare l'intera procedura (Sull'ipotesi in cui si è ritenuto legittimo l'annullamento dell'intera procedura, cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 agosto 2011, 4793). In base al principio di conservazione degli atti e dei rapporti giuridici, nell'ambito delle pubbliche gare, il potere di autotutela può esercitarsi anche parzialmente, senza travolgere l'intero procedimento, così come può riguardare anche una clausola della lex specialis qualora la stessa risulti comunque idonea a produrre i propri effetti tipici (Cons. Stato, sez. III, 17 agosto 2011, n. 4792).

Nelle procedure ad evidenza pubblica, quindi, il venir meno dell'aggiudicazione, per decisione giurisdizionale o in via di autotutela, restituisce all'amministrazione la piena potestà di diritto pubblico di determinarsi nel modo che ravvisa più opportuno per la cura

del pubblico interesse e, pertanto, anche di non avvalersi degli atti legittimi della procedura espletata e di revocare gli atti che vi hanno dato luogo; come in ogni altra ipotesi di autotutela, è sufficiente, ai fini della sua legittimità, che il provvedimento sia sorretto da adeguata motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che lo hanno determinato. Dal punto di vista sistematico, di significativo interesse, è la distinzione tra annullamento e revoca, nonché tra conferma in senso proprio ed atto meramente confermativo.

L'annullamento in autotutela presuppone un atto geneticamente viziato, ovvero una violazione capace di infirmare (ab origine) la legittimità dell'atto (art. 21 nonies della l. n. 241/90). Senonché, il ripristino della legalità violata, pur costituendo un presupposto indefettibile, non è motivo idoneo, ex se, ad abilitare alla rimozione dell'atto. Nella motivazione necessaria, e particolarmente aggravata, del provvedimento di autotutela è necessario che sia esplicitato l'apprezzamento - anche sul piano comparativo - in merito al sacrificio imposto ai concorrenti. Inoltre, qualora la gara si sia già conclusa con l'aggiudicazione definitiva, l'amministrazione non può pretermettere la garanzia partecipativa dell'avvio del relativo procedimento (Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 27 gennaio 2010, n. 1059 e Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8516). In altri termini, la PA appaltante, nel caso di esercizio del potere di autotutela, è tenuta a fornire un'adeguata motivazione in ordine alla natura e alla gravità delle anomalie contenute nel bando o verificatesi nel corso delle operazioni di gara o comunque negli atti della fase procedimentale che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela. I provvedimenti emanati nell'esercizio del potere di autotutela, ai fini della rimozione degli effetti di una procedura oramai perfezionata, devono contenere una precisa individuazione dei vizi di legittimità dell'atto da annullare o delle gravi ragioni di inopportunità dell'atto da revocare, nonché dell'interesse pubblico alla rimozione.

Conformemente ai citati indirizzi giurisprudenziali, l'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, aggiunto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, così recita: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Revoca, ritiro, indennizzo e impugnabilità degli atti confermativi

Diversamente dall'annullamento, la revoca (che opera ex nunc) presuppone un atto legittimo ed incide sugli effetti da esso prodotti (art. 21 quinquies l. n. 241/90). Contrariamente alla tradizionale concezione che ricollega la revoca agli atti viziati nel merito (quindi alla verifica della loro opportunità), risulta propedeutico distinguere le ipotesi in cui l'atto abbia, o meno, prodotto effetti.

Nel primo caso, infatti, non può ritenersi ammissibile un revirement motivato da mere ragioni di opportunità (caratterizzate da una discrezionalità amplissima), in dispregio all'affidamento (certamente meritevole di tutela) posto dal privato nell'atto revocando. Cosicché, non risulterebbe immune da censure la revoca di una procedura di gara, per un mero ius poenitendi da parte dell'amministrazione (quale un diverso e generico intendimento in materia), quando la procedura versi in uno stato avanzato. Ed allora, se l'atto ha già spiegato i suoi effetti, occorre addurre la sopravvenienza di un pubblico interesse contrario alla persistenza dell'atto o una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico da perseguire. In altre parole, la revoca potrebbe aversi nel caso in cui l'atto (seppur legittimo) produca effetti oggi incompatibili con il mutato quadro degli interessi pubblici (proprio in ragione di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario, è stata ritenuta legittima la revoca di una procedura in itinere motivata con riferimento ad un atto di indirizzo finalizzato a dare preferenza alle scelte tecniche idonee a comportare un minor dispendio di risorse - Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2011, n. 3131). Ad esempio,

potrebbe essere determinata dal venir meno del presupposto che ha giustificato l'indizione della procedura di gara, come l'ipotesi di imposizione di un vincolo di inedificabilità sull'area su cui si intendeva realizzare un'opera pubblica. Analogamente, l'insussistenza della disponibilità finanziaria (dovuta alla necessità di utilizzare i fondi inizialmente "impegnati" per far fronte a sopravvenuti eventi calamitosi) abiliterebbe alla revoca di una procedura già bandita, anche in fase avanzata. Vero è che, per tale ultima fattispecie, può configurarsi una responsabilità precontrattuale della stazione appaltante ove non abbia notiziato, tempestivamente, i concorrenti della sopravvenuta circostanza "ostativa".

Qualora, invece, si intenda rimuovere un atto privo di efficacia (l'approvazione di un bando mai pubblicato), non sussistendo posizioni giuridiche da tutelare, è possibile invocare anche ragioni di opportunità, senza obbligo di motivazione alcuna e senza l'esigenza di garantire il contraddittorio procedimentale. In tale circostanza, sembra preferibile qualificare l'atto di secondo grado come "mero ritiro". Sulle differenti modalità procedurali per l'adozione di un atto di ritiro, rispetto all'annullamento, cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 6 dicembre 2005, n. 2322, secondo cui il c.d. mero ritiro di un provvedimento amministrativo, a differenza dell'annullamento o della revoca, non richiede né la verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'autotutela, derivante dall'efficacia provvisoria dell'atto annullabile, né l'applicazione, in favore del destinatario del provvedimento di secondo grado, dell'art. 7 della citata legge n. 241/90, in forza del quale è necessario comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti pregiudicati dal provvedimento finale.

La rilevanza degli effetti prodotti e le ragioni poste a base della revoca assumono, oggi, peculiare rilievo anche in considerazione della previsione dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/90, il quale sancisce, in caso di pregiudizio arrecato al "titolare" del provvedimento revocato, la corresponsione di un indennizzo.

Conferma e atto meramente confermativo

La differenza fra "conferma" e "atto meramente confermativo" va individuata nel fatto che il primo presuppone un completo riesame della fattispecie, che si conclude con la conferma dell'atto in origine adottato dopo una nuova valutazione da parte dell'Autorità emanante, mentre il secondo si limita a richiamare il precedente provvedimento e a ribadire integralmente il contenuto, senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto già considerati. Con la conseguenza, sul piano processuale, che, mentre il primo si sostituisce integralmente al precedente provvedimento ed è autonomamente impugnabile, l'eventuale ricorso contro il secondo risulterebbe inammissibile perché proposto contro un atto privo di reale ed autonoma capacità lesiva (TAR Campania, Napoli, sez. V, 27 gennaio 2009, n. 422.). Il discrimen tra le due fattispecie tipologiche viene dunque rinvenuto nell'eventuale nuova istruttoria posta in essere dall'amministrazione precedente.

Qualora, sia su istanza di parte che motu proprio, si proceda ad una nuova valutazione degli esiti della gara ovvero dei provvedimenti adottati in ordine all'ammissione dei concorrenti, in tal caso si versa nella ipotesi di conferma in senso proprio, per cui il nuovo provvedimento è autonomamente impugnabile, risultando ininfluenza se è stato proposto gravame avverso l'atto confermato.

In sintesi, in caso di istanza di riesame, l'amministrazione potrebbe:

- a) non adottare alcun provvedimento (non sussiste, in tal caso, un obbligo di provvedere, in special modo qualora siano decorsi i termini di impugnazione);
- b) accogliere, in tutto od in parte, i rilievi (ritenuti fondati) e riformare la precedente determinazione: in tal caso si impone sia una adeguata motivazione, sia la comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti potenzialmente interessati (rectius: coloro i quali sono collocati potiore rispetto al concorrente e che, a seguito del riesame, potrebbero

essere da quest'ultimo scavalcati in graduatoria), sia la rinnovazione degli atti della procedura, mediante la riconvocazione della Commissione ove il vizio infici il suo operato;

c) non aderire alle prospettate doglianze e confermare il proprio operato, senza tuttavia procedere ad alcuna istruttoria;

d) riesaminare la fattispecie e, non riscontrando vizi, adottare un nuovo provvedimento che, seppur di analogo contenuto, risulta autonomamente impugnabile.

Il potere di riesame degli atti di gara

Ulteriori precisazioni si impongono in caso di autotutela relativa gli atti di una procedura ad evidenza pubblica; in particolare, lo ius poenitendi può riguardare la fase di indizione, la fase di valutazione, la fase decisoria di approvazione degli atti.

Diversi sono i presupposti e le conseguenze.

La revoca, l'annullamento o il ritiro di un bando, non ancora pubblicato, sono sempre possibili, anche senza l'esternazione di particolari ragioni di pubblico interesse.

In riferimento agli atti indittivi della gara deve precisarsi che qualsiasi rettifica del contenuto del bando resta priva di efficacia nei confronti delle imprese partecipanti ove non sia stata portata a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando.

Nel corso della procedura, la commissione giudicatrice, fino a quando non perde la disponibilità degli atti di gara, a seguito della loro trasmissione all'organo competente ad approvarli, può rivedere il proprio operato, correggendo gli eventuali errori.

Qualora il provvedimento di secondo grado sia stato emanato in un momento in cui la procedura non si è ancora perfezionata, sono inapplicabili i rigorosi principi elaborati dalla giurisprudenza, risultando applicabile la regola generale secondo cui, in subiecta materia, non sussiste l'obbligo di concludere, in ogni caso, il procedimento ove esso non sia più rispondente all'interesse pubblico sopravvenuto.

Allo stesso modo, ove la PA decida di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, l'avvio del relativo procedimento non dovrà essere notificato al soggetto provvisoriamente aggiudicatario.

Diversamente, i provvedimenti di annullamento e revoca di una gara che si è ormai perfezionata debbono contenere, in motivazione, una precisa individuazione dei vizi di legittimità dell'atto da annullare o delle gravi ragioni di inopportunità dell'atto da revocare, nonché dell'interesse pubblico alla rimozione stessa; in tale circostanza, infatti, poiché il potere di autotutela finisce per incidere su aspettative del concorrente ormai consolidate, può essere legittimamente esercitato soltanto se imposto da gravi motivi di legittimità o di opportunità e se attuato in modo da ledere, in minor misura possibile, le dette aspettative, comparando le stesse con l'interesse pubblico all'adozione dell'atto di autotutela.

Per l'effetto, mutano i canoni procedurali. In quest'ultima eventualità, la PA è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento, consentendo, in tal modo, all'aggiudicatario di presentare memorie e documenti che la stessa amministrazione ha l'obbligo di valutare; tale obbligo, invece, non sussiste allorché il provvedimento di autotutela intervenga prima della conclusione della procedura concorsuale.

Diversa è, infine, l'ipotesi in cui una graduatoria finale sia affetta da un mero errore materiale (lapsus calami), dovuto, ad esempio, ad un'errata trascrizione dei punteggi attribuiti in fase di valutazione. In tale eventualità, è sufficiente una determina con cui l'organo competente rettifica il precedente provvedimento, non dovendo esternare particolari ragioni di pubblico interesse né garantire il contraddittorio procedimentale (Ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 23 luglio 2003, n. 9659).

MANCATA AGGIUDICAZIONE. Distinto dal potere di autotutela tipico e tradizionale è il potere contemplato dall'art. 81, c. 3, del codice, in virtù del quale le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata

espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. Può, accadere, che tra le imprese rimaste in gara la “migliore” preveda un ribasso esiguo rispetto a quello normalmente formulato per la tipologia del contratto appaltando; così come può accadere che tra le diverse proposte pervenute nessuna risulti pienamente soddisfacente delle esigenze poste a base della procedura di gara.

Nel caso in cui sia rimasto un unico offerente, la stazione appaltante non è vincolata all’aggiudicazione (come effetto conformativo della decisione), ove il bando preveda che l’amministrazione deve valutare se “aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua” (Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2010, n. 2188).

Si è precisato che il potere di negare l’approvazione dell’aggiudicazione (che si radica in specifiche ragioni di pubblico interesse) non trova ostacoli nell’esistenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva o provvisoria (Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554).

La stazione appaltante conserva, persino di fronte ad un’approvazione tacita dell’aggiudicazione provvisoria, il potere di procedere o meno all’aggiudicazione definitiva in base ad una propria valutazione discrezionale. Si tratta di un potere di carattere amplissimo, che costituisce atto conclusivo del procedimento amministrativo e che, come tale, non richiedente un’autonoma comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766).

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (ANAC). Pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23 D. Lgs. 33/2013). Secondo quanto previsto dall’art. 23, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei seguenti procedimenti:

- 1) autorizzazione o concessione;
- 2) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006;
- 3) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009;
- 4) accordi stipulati dalla PA con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione condotte e in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli espressamente individuati dall’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

NORMATIVA CONSIP. <http://www.consip.it/societ%C3%A0-trasparente/disposizioni-general/atti-general/normativa-consip>.

• Art. 4 c. 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: attività ad essa affidate con provvedimenti normativi; attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement nonché le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze.

Normativa primaria

• legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): obbligo di ricorso per determinate amministrazioni alle convenzioni quadro di Consip e al MEPA (art. 1 commi 449-450);

• Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - (legge finanziaria 2008): possibilità di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip da parte di tutte le stazioni appaltanti (art. 2 c. 573);

• Legge 23 dicembre 2009 n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) art. 2: Conclusione da parte di Consip di accordi quadro cui possono aderire tutte le stazioni appaltanti (c. 225);

• Decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", conv. con modificazioni in L. 6 luglio 2012, n. 94:

modifiche al regime degli obblighi di ricorso a strumenti messi a disposizione di Consip e ampliamento dei soggetti che possono ricorrere ai detti strumenti (art. 7); possibilità di utilizzo di erogazioni liberali effettuate verso la PA per acquisti attraverso convenzioni Consip e MEPA (art. 13 ter);

- Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", art. 1: previsione della nullità dei contratti stipulati in violazione di determinati obblighi di ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip (c. 1); disciplina dei "contratti ponte" ovvero, le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi ricorrendo alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali acquistano autonomamente - nel caso di indisponibilità della convenzione quadro – solo per la durata e la misura necessaria e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva (c. 3); per specifiche ed individuate categorie merceologiche altamente standardizzabili, obbligo di approvvigionamento attraverso Convenzioni, AQ o ricorso a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della centrale di committenza regionale di riferimento (c.7);

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità), art. 1: fermi gli obblighi di ricorso a strumenti Consip previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali procedono agli acquisti attraverso strumenti informatici propri o messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze (c. 158).

- Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", art. 9: si prevede l'istituzione di un elenco di soggetti aggregatori, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale. Con DPCM sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi, e gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure individuate e che per queste l'ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono in violazione degli adempimenti previsti dalla norma.

- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016): estensione a tutte le stazioni appaltanti dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e al MEPA (art.1 commi 496/497).

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per il 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Innalzamento della soglia degli acquisti per cui è obbligatorio il ricorso al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro (art. 1 c. 130).

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 - Conferimento a Consip S.p.A. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 - Individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di ricorso obbligatorio a Consip e ai soggetti aggregatori, ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

CONSIP: OBBLIGHI, SANZIONI, ECCEZIONI. Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Art. 1 – Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure. I contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello

indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, c. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente c. non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (c. così modificato dall'art. 1, c. 154, legge n. 228 del 2012).

ESEMPI DI CASI CONCRETI.

1. Scusate dove state acquistando PC e tablet? Ma soprattutto che prezzi state trovando? La mia DSGA mi dice che su Consip ci sono prezzi troppo alti 200 euro x un tablet e 300 x un PC! Scusate non capisco se siamo obbligati a passare da Consip o possiamo andare direttamente a Me.Pa. Su consip non c'è nulla quindi MEPA

2. Siete riusciti a trovare sul MEPA prodotti buoni? Io ho contattato direttamente alcune ditte e poi ho fatto mettere il prodotto sul MEPA e l'ho comprato.

3. Per acquisti su MEPA con ordine diretto di acquisto fate direttamente determina con impegno di spesa e indicazione già della ditta fornitrice o doppia determina (a contrarre e poi di aggiudicazione? Se acquisto sotto soglia, fai direttamente determina di spesa.

4. Il mio DSGA ha letto (risposta da help desk) che per procedere con acquisti devices da dare in comodato bisogna chiedere il CUP (codice unico di progetto) come si fa per i PON. Il CUP è per i Pon perché sono finanziamenti europei. Per acquisti su MEPA è sufficiente il solo CIG (a mio avviso). Altri non sono d'accordo.

5. A proposito di collaudi di forniture. Ho ordinato delle mascherine da un fornitore che spesso ci ha fornito materiali per la pulizia, ho pagato anche salate 6 euro le ffpp2 per averle subito. mi arrivano senza filtro (come quelle avute in precedenza) la busta che le contiene porta la dicitura importato dalla Cina da una ditta che vado a vedere su internet importa candele e altre cineserie ... allora chiedo al fornitore di produrre documentazione attestante la classificazione ... mi invia un certificato di una società cinese... quasi offendendosi... ho ovviamente dato un tempo per fornire adeguata certificazione INAIL o pari dichiarazione del fornitore, pena il mancato collaudo con relativa segnalazione alla guardia di finanza. Ad oggi non ho ancora risposta ... fate attenzione.

L'ALBO DEI FORNITORI E IL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. In conformità a quanto previsto dall'art. 134 del D. Lgs 50/2016, al fine di poter ricorrere alle acquisizioni in economia di beni e servizi, è istituito presso alcune scuole, un sistema di qualificazione degli operatori economici indicato, nel prosieguo come "Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia". L'Albo viene utilizzato dalla Scuola come strumento atto a identificare le imprese qualificate a fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge e/o regolamentari per poter ricorrere all'esperimento di procedure di acquisto in economia.

Resta ferma la facoltà dell'Istituto scolastico, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Albo dei Fornitori.

Il Regolamento si riferisce ad un Albo Fornitori "aperto" per iscriversi al quale non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle domande, ma che dovrebbe essere aggiornato due volte all'anno, in base alle istanze pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti dall'Istituto che adotterà il Regolamento.

Con il Regolamento, la Scuola intende assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria.

La Scuola si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della PA attivato da CONSIP.

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione e sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo delegato). Nella richiesta dovranno essere riportati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di fornire tra le categorie merceologiche.

Fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SPA e al mercato elettronico della PA per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le Imprese possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

Arredi e attrezzature per ufficio

Arredi scolastici

Accessori per attività sportive e ricreative

Carta, cancelleria, stampati

Contratti di assistenza software e hardware

Grafica e tipografia per stampati

Materiale di consumo informatico elettronico

Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)

Materiale di pulizia, igienico/sanitario

Materiale antinfortunistico

Materiale di facile consumo per attività didattiche

Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW

Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature

Materiali e strumenti tecnico specialistici

Materiale informatico e software

Noleggio macchinari o altri beni

Viaggi d'istruzione / Stage linguistici e corsi di lingua

Servizi assicurativi

Servizi bancari

Servizi di consulenza – formazione

Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato.

Requisiti richiesti

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

Essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione che deve essere presente esplicitamente nell'oggetto sociale;

Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;

Non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;

Essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;

Non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;

Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;

Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Documentazione da allegare all'istanza

Le imprese che intendono essere iscritte all'Albo Fornitori devono allegare all'istanza, redatta su apposito modulo, la seguente documentazione:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

DURC di data non anteriore a tre mesi;

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 regolarmente sottoscritta.

La Scuola si potrebbe riservare il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'Impresa dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta sono inserite nell'Albo Fornitori della Scuola, che verrà pubblicato sul sito internet dell'Istituto che intende dotarsi di questo importante strumento regolamentare.

La scuola comunica a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall'albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre alle imprese iscritte non verrà fatta alcuna comunicazione.

Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà alle imprese le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate.

Le imprese rimarranno iscritte nell'Albo Fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione.

L'Albo dei Fornitori è aggiornato due volte all'anno nei mesi di novembre e aprile, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte.

All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, le Imprese iscritte all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente regolamento. All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

La cancellazione dall'Albo dei Fornitori delle ditte/imprese iscritte avviene in caso di:

Perdita dei requisiti di iscrizione;

Accertate gravi inadempienze nell'esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio ecc.);

Declinazione, per più di due volte, dell'invito a partecipare a gare senza fornire valide motivazioni alla rinuncia.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all'Impresa. L'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

L'inclusione delle Imprese nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.

L'Albo può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero altra procedura prevista dal D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti).

Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di forniture in economia, saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie.

Nel caso in cui l'albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere le imprese da invitare tra quelle che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altre di conoscenza o reperite su Internet.

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

IL CONTROLLO DEI REQUISITI

Da 5.000,00 a 20.000,00 €

Possibilità di stipula del contratto sulla base di autocertificazione, con obbligo di consultazione:

- casellario Anac
- requisiti di cui all'art. 80, c. 1, 4 e 5, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016
- idoneità professionale (camerale o albi) – art. 83, c. 1, lett a
- iscrizione white list per le attività sensibili indicate dall'art. 1, c. 53, della l. n. 190/2012 (es. trasporto e riciclaggio rifiuti, nolo a freddo ecc.)

→ obbligo di previsione di una clausola risolutiva del contratto, eventuali penali, controllo a campione ai sensi dell'art. 71 del dpr n. 445/2000

Superiori a € 20.000,00

Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici, dell'idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) e (ove richiesti dalla lex specialis) di quelli di capacità (art. 83, c. 1, lett. b-c).

SISTEMI DI CONTROLLO DEI REQUISITI

Modalità di acquisizione dei certificati

DURC: si esegue sul sistema dell'INPS (occorre registrazione sul sito dell'INPS - funzione DURC online)

CERTIFICATO PENALE: in applicazione degli artt. 28 e 39 D.P.R. 313/2002, è necessario accedere al sistema presso l'ufficio del casellario locale istituito presso ogni Procura. La richiesta può essere massiva o selettiva (occorre abilitazione e utilizzo programma specifico).

BDNA (antimafia): fino a 150.000 € è sufficiente una dichiarazione sostitutiva; da 150 mila a soglia comunitaria (che per i servizi sociali è pari a 750 mila euro) si chiede la comunicazione antimafia; al di sopra della soglia comunitaria si chiede l'informazione antimafia. Tali documentazioni si chiedono alla Prefettura competente tramite il sistema BDNA. L'abilitazione all'utilizzo del servizio è rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente (sito: www.bdna.interno.gov.it).

CERTIFICATO CAMERALE: Si richiede alla Camera di Commercio territorialmente competente. Occorre un'abilitazione specifica e si richiede in modo telematico (nella visura camerale emerge anche eventuale procedura concorsuale)

CERTIFICATO REGOLARITA' FISCALE: richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate competente nel territorio ove ha sede la ditta

CERTIFICATO ASSENZA SANZIONI AMM.VE DIPENDENTI DA REATO: in applicazione degli artt. 32 e 39 D.P.R. 313/2002, la richiesta va inoltrata all'ufficio del casellario locale istituito presso ogni Procura;

CERTIFICATO RISPETTO OBBLIGHI della L. n. 68/99: richiesta inoltrata al Centro per l'impiego competente nel territorio ove ha sede la ditta

CASELLARIO ANAC: anche tale certificato si ottiene mediante una procedura informatica. La funzione si chiama "Annotazioni riservate ANAC". Occorre registrarsi e immettere le credenziali personali dell'ANAC. Una volta entrati, basta inserire il codice fiscale della DITTA.

CERTIFICATO ASSENZA PENDENZE FISCALI: si esegue prima del pagamento di importi superiori ad € 5.000, quindi non rientra nei controlli dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. E' un'estensione dell'abilitazione al MEPA, che si effettua accedendo (con le proprie credenziali) al sito www.acquistinretepa.it. Per l'abilitazione vi è una procedura guidata

Sia affidamento diretto che procedura negoziata. Sempre:

CONTROLLO DEI REQUISITI (art. 80 codice dei contratti pubblici)

- Fino a 5.000

- Assenza di condanna per reati (art. 80 c.1)
- Regolarità fiscale e contributiva (per professionisti: cassa professionale di previdenza)
- No fallimenti e no segnalazioni casellario ANAC
- Casellario giudiziari
- C. 4: agenzia delle entrate
- C. 5: visura camerale
- Casellario ANAC (su sito: casellario giudiziale: credenziali, RUP, inserire partita IVA della ditta). Dicitura più frequente: segnalazioni per penali, ma è il RUP che deve valutare. Segnalazioni che risalgono a quando? Gravità?

- Fino a 5000

- Ok autocertificazione = tutti i requisiti per contrarre con la PA e che sussistono al momento della dichiarazione
 - Casellario ANAC (registrarsi e poi ci vogliono 5 minuti). Se affidamento diretto, controllare prima.
 - Idoneità professionale (obbligatoria: iscrizione nell'albo? Visura camerale: vedi codice di attività della ditta, fallimento, iscrizione all'albo dei trasportatori)
 - DURC

- Da 5,000 a 20.000

- Ok autocertificazione, a parte:
 - Casellario ANAC (registrarsi e poi ci vogliono 5 minuti). Se affidamento diretto, controllare prima.
 - Idoneità professionale (obbligatoria: iscrizione nell'albo? Visura camerale: vedi codice di attività della ditta, fallimento, iscrizione all'albo dei trasportatori)
 - DURC
 - Casellario giudiziale sui reati c. 1
 - Agenzia delle entrate c. 4

- Fallimentare c. 5

Requisiti sempre: fino al momento dell'aggiudicazione.

DURC irregolare? Esclusione.

DURC in verifica? Prima riprovare dopo alcuni giorni, altrimenti escluderla

Casellario penale (banca dati nazionale)

Casellario giudiziale

Banca dati nazionale antimafia (sopra 150.000).

Visura camerale alla Camera di commercio territorialmente competente

Regolarità fiscale PEC all'agenzia dell'entrata

Certificato rispetto obblighi categorie protette se + di 15 dipendenti (fino a 20.000 autocertificazione, altrimenti richiesta al Centro per l'impiego)

ESEMPI E CASI PRATICI.

1. Nel MEPA sono imprese già accreditate (requisiti per contrarre con PA). Comunque controllare (non è detto che quei requisiti siano mantenuti nel tempo).
2. Condanne penali: passate in giudicato (definitiva) per reati art. 80 c. 1. Per reati c. 5, non è necessario passate in giudicato (es. condanna in II grado per turbativa d'asta). E' possibile esclusione.
3. Consultare sito LICEO SCIENTIFICO STATALE "Giovanni Marinelli" - Viale Leonardo da Vinci 4 – 33100 Udine - <http://liceomarinelli.edu.it/>

RETE DI SCOPO (DPR 275/1999). E' possibile condividere un servizio tra più scuole (sportello psicologico). Rischio: aumenta il corrispettivo (10.000 per ogni scuola; partecipano 20 scuole: 200.000 – rischio di superare la soglia e di dover utilizzare contratti complessi. Rischio che grandi imprese impugnino l'atto di aggiudicazione. Meglio un affidamento diretto per ogni singola scuola.

Ad esempio è possibile condividere un servizio tra più scuole (sportello psicologico). Rischio: aumenta il corrispettivo (10.000 per ogni scuola; partecipano 20 scuole: 200.000 – rischio di superare la soglia e di dover utilizzare contratti complessi. Rischio che grandi imprese impugnino l'atto di aggiudicazione. Meglio un affidamento diretto per ogni singola scuola.

La scuola capofila o di ambito svolge il servizio tesoreria per tutte le scuole appartenenti alla rete di scopo. Il Ministero riconosce il finanziamento alla scuola capofila, che poi lo distribuisce alle altre scuole.

VEDI FILE CON ESEMPI DI DETERMINE ERRATE

PRIMA DETERMINA

Acquisto di 25 mascherine trasparenti per leggere il labiale, non disponibili su Consip e MEPA.

Elementi critici (non sbagliati – sono stati evidenziati e a volte anche segnalate le note):

- non è citata la linea guida n. 4 dell'ANAC e non è citato il principio di rotazione se non in modo vago
- non sono indicate le caratteristiche delle mascherine
- il prezzo lo stabilisce la farmacia (almeno 3 o 4 preventivi)
- indicare atto protocollato di controllo Consip e MEPA, con giorno di controllo e orari
- meglio attraverso le minute spese (DSGA)

Se la farmacia fa parte dell'Albo dei fornitori della scuola, la devo invitare insieme ad altri operatori, non posso contrarre immediatamente con questa.

SECONDA DETERMINA

Elementi critici (non sbagliati – sono stati evidenziati):

- in unica determina, ha unito due tipologie di bando
- per la manutenzione, non sono stati raccolti preventivi
- richiama le Linee guida ANAC e non rispetta la rotazione (stesso soggetto che ha già effettuato lavori di manutenzione e installazione)
- prima assegnazione e poi richiesta di preventivi (confusione)

TERZA DETERMINA

Elementi critici (non sbagliati – sono stati evidenziati):

- già effettuata la ricerca e procede alla selezione (confusione)
- nella premessa si è già deciso a chi affidare (prima individui il fornitore e poi fai la gara?)
- ok procedura: prezzo più basso sul MEPA, assegnazione
- se unico operatore: lo deve indicare

QUARTA DETERMINA

- Cifra di 3 mila euro
- Affidamento diretto senza aver controllato su MEPA e senza aver chiesto più preventivi
- No indicazione di altri operatori e di eventuali preventivi

QUINTA DETERMINA

- Cosa significa indagine informale?
- Parla di “congruità”, ma come la dimostra?

LA COMMISSIONE DI GARA ED ESEMPIO DI REGOLAMENTO

COMMISSIONI INCARICATE DELL'ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E DEI CONNESSI COLLAUDI. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per Commissione di gara un collegio formato da un numero dispari di componenti (da tre a cinque) presieduto da un Presidente. Può essere prevista l'eventuale partecipazione di un segretario. A tale collegio è demandato l'esame delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, secondo quanto espressamente previsto nella “lex specialis” e dalla normativa vigente sul tema.

Le attività relative alla partecipazione alle commissioni di gara (sia interne che miste) del personale dell'istituto scolastico, poiché non rientrano tra quelle contemplate nel contratto di lavoro, determineranno il diritto ad un compenso aggiuntivo.

COSTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del prezzo più basso:

- la commissione è costituita da personale interno all'Istituto Scolastico fatta eccezione per il supporto al RUP esterno;
- può essere costituita precedentemente la data di presentazione delle offerte;
- è composta preferibilmente da 3 membri;
- è nominata con apposito provvedimento del DS.

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- la Commissione, è costituita preferibilmente da personale interno all'Istituto; in alcuni casi, là dove si accerti la carenza di adeguate professionalità nell'ambito dell'Istituto, i commissari diversi dal Presidente sono individuali tra i funzionari dell'Ente Locale dotati di pregressa e consolidata esperienza in materia di procedure d'appalto.

La commissione è nominata con apposito provvedimento del DS. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire l'ultimo giorno utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque, anche esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento qualora in organico della Scuola non vi fossero figure professionali in materia. Il verbalizzate non è componente della commissione, ma un amministrativo chiamato a redigere il verbale della seduta.

La commissione è presieduta sempre dal DS.

I commissari devono dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione, ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. e dei commi 4, 5, 6 dell'art. 84 del D. Lgs 163/2006 e sm.i. I commissari di gara diversi dal presidente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere acquisito competenze nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara ovvero che abbiano competenze giuridiche;
- non svolgere contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

ATTI DI GARA. La Commissione di gara redigerà il processo verbale della gara. Le operazioni di gara vengono, quindi, registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con funzioni di segretario verbalizzante. Nello stesso dovranno essere registrate tutte le operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara. In caso di sedute pubbliche, si dovrà dare indicazione delle persone estranee alla commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa e il titolo per il quale partecipa. Le contestazioni sollevate dovranno essere annotate nello stesso verbale.

Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva nel caso di lavori privi di impedimenti e/o imprevisti, nel rispetto comunque del periodo temporale del c.d. "Stand Still" prima della stipula di contratti di prestazione e/o fornitura.

Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria insieme ad un estratto del verbale devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi (controllo requisiti, trasmissione degli atti al C.I., ecc.)

SEDUTE DI GARA. Le sedute delle commissioni di gara si tengono in locali aperti al pubblico, nei giorni e negli orari fissati dagli atti di gara. E' legittimo il capitolato che, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa:

- 1) prevede la seduta pubblica solo per la verifica della integrità e tempestività della ricezione dei plichi e per l'apertura delle buste A), contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara richiesta dal bando a pena di esclusione;
- 2) prevede poi una seduta riservata per l'apertura delle buste B) (offerta tecnica), e quella dell'Offerta economica;
- 3) La giurisprudenza...ha già avuto modo di affermare che "in sede di gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti, il principio di pubblicità, sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, può ben essere derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; negli stessi casi, la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte economiche" (C. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235)".

Nel caso di criterio con "prezzo più basso" la seduta può anche essere pubblica, nei casi di somme che superino i 40.000,00 euro, laddove si tratta di verificare i prezzi offerti dai concorrenti e di stilare una graduatoria da cui si evince il prezzo più basso.

ESEMPIO DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE COMMISSIONI INCARICATE DELL'ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E DEI CONNESSI COLLAUDI.

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina: la formazione ed i compiti delle Commissioni di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture;

2. Le attività relative alla partecipazione alle commissioni di gara (sia interne che miste) del personale dell'istituto scolastico, poiché non rientrano tra quelle contemplate nel contratto di lavoro, determineranno il diritto ad un compenso aggiuntivo secondo quanto indicato all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. L'attività contrattuale dell'Istituzione Scolastica, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della "par condicio" e della concorrenza dei partecipanti.

2. L'Istituzione scolastica, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.

3. Fatti salvi i principi e gli intendimenti di cui ai commi precedenti, l'Istituzione Scolastica procederà, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, a valorizzare fornitori di lavori, beni e servizi che perseguono fini etici, sociali e ambientali di pubblica utilità.

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono alla normativa nazionale:

- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge 106/2011 (di seguito denominato "Nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici"); -
- Tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti la materia del presente regolamento;
- Alla normativa regionale.

Art. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si deve intendere per "Commissione di gara" un collegio formato da un numero dispari di componenti (da tre a cinque) presieduto da un Presidente. Può essere prevista l'eventuale partecipazione di un segretario. A tale collegio è demandato l'esame delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, secondo quanto espressamente previsto nella "lexspecialis" e dalla normativa vigente sul tema.

Art. 5 – COMMISSIONE DI GARA: COSTITUZIONE

1. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del prezzo più basso:
 - a) la commissione è costituita da personale interno all'Istituto Scolastico fatta eccezione per il supporto al RUP esterno;
 - b) può essere costituita precedentemente la data di presentazione delle offerte;
 - c) è composta preferibilmente da 3 membri;
 - d) è nominata con apposito provvedimento del DS.
2. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a) La Commissione, è costituita preferibilmente da personale interno all'Istituto Scolastico; in alcuni casi, là dove si accerti la carenza di adeguate professionalità nell'ambito dell'Istituto Scolastico, i commissari diversi dal Presidente sono individuali tra i funzionari dell'Ente Locale dotati di pregressa e consolidata esperienza in materia di procedure d'appalto.
 - b) La commissione è nominata con apposito provvedimento del DS.
 - c) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire l'ultimo giorno utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 - d) La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque, anche esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento qualora in organico della Scuola non vi fossero figure professionali in materia. Il verbalizzate non è componente della commissione, ma un amministrativo chiamato a redigere il verbale della seduta.
 - e) La commissione è presieduta sempre dal DS.

f) I commissari devono dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione, ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. e dei commi 4, 5, 6 dell'art. 84 del D. Lgs 163/2006 e sm.i.;

g) I commissari di gara diversi dal presidente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- che siano competenti nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara ovvero che abbiano competenze giuridiche;
- che non svolgano contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

Art. 6 - ATTI DI GARA

1. La Commissione di gara redigerà il processo verbale della gara. Le operazioni di gara vengono, quindi, registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con funzioni di segretario verbalizzante. Nello stesso dovranno essere registrate tutte le operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara.

In caso di sedute pubbliche, si dovrà dare indicazione delle persone estranee alla commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa e il titolo per il quale partecipa. Le contestazioni eventualmente sollevate dovranno essere annotate nello stesso verbale.

2. Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva nel caso di lavori privi di impedimenti e/o imprevisti, nel rispetto comunque del periodo temporale del c.d. "Stand Still" prima della stipula di contratti di prestazione e/o fornitura.

3. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria insieme ad un estratto del verbale devono essere inviati al Rup che curerà gli adempimenti successivi (controllo requisiti, trasmissione degli atti al C.I., ecc.).

Art. 7 - SEDUTE DI GARA

1. Le sedute delle commissioni di gara si tengono in locali aperti al pubblico, nei giorni e negli orari fissati dagli atti di gara. E' legittimo il capitolato che, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa:

- 1) prevede la seduta pubblica solo per la verifica della integrità e tempestività della ricezione dei plichi e per l'apertura delle buste A), contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara richiesta dal bando a pena di esclusione,
- 2) prevede poi una seduta riservata per l'apertura delle buste B) (offerta tecnica), e quella dell'Offerta economica:
- 3) la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che "in sede di gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti della p.a., il principio di pubblicità, sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, può ben essere derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; negli stessi casi, la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte economiche" (C. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235).

Nel caso di criterio con "prezzo più basso" la seduta può anche essere pubblica, nei casi di somme che superino i 40.000,00 euro, laddove si tratta di verificare i prezzi offerti dai concorrenti e di stilare una graduatoria da cui si evince meccanicamente il prezzo più basso.

Art. 8 - AGGIUDICAZIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA, RIAPERTURA DEI TERMINI

1. L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e/o nella lettera di invito, ed è proclamata dal Presidente della commissione di gara al termine delle operazioni della medesima. Può essere derogata attribuendone carattere

definitiva nel caso di espletamento pacifico e senza impedimenti della procedura di verifica delle offerte pervenute e comunque nel rispetto temporale del c.d. "Stand Still" prima della stipula di contratti di prestazione e/o fornitura.

2. L'aggiudicazione definitiva con la relativa approvazione del verbale di gara, compete al Responsabile del Procedimento.

3. L'annullamento della gara deve essere debitamente motivato ed è giustificato solo se adottato a tutela dell'interesse pubblico.

4. La revoca della gara, per la natura giuridica particolare degli avvisi o inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire", è possibile per motivi di pubblico interesse.

5. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte, così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare le motivazioni in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta con provvedimento dello stesso Dirigente che ha la responsabilità della procedura di gara.

6. Sono previste specifiche alle schede tecniche inserite nelle Lettere di invito o Bandi di gara, nell'interesse delle Ditte stesse regolarmente invitate, mezzo avviso agli interessati, prima della scadenza dei termini di cui alla lettera di Invito o Bando di gara (entro 5gg dalla scadenza).

Art. 9 - OFFERTE RISULTATE UGUALI

1. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte da tenersi, a discrezione del Presidente della commissione di gara, nella stessa seduta di gara, oppure, previa comunicazione e invito alle ditte interessate, in altro momento.

2. La predetta disposizione è applicabile in tutte le procedure di gara disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 10 - COMPENSO ALLE COMMISSIONI DI GARA

1. Se il criterio è quello del prezzo più basso (solo Commissioni interne):

il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara è stabilito in Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni seduta in cui si articola il procedimento di gara e fino ad un limite massimo di € 200,00; la commissione composta da membri dell'Istituzione scolastica e dell'Ente locale è, comunque, una commissione interna. I compensi di cui sopra saranno dovuti se, per il progetto a cui si riferisce la nomina a componente commissione è coperto da fondi ad hoc, nel caso contrario è da intendersi a titolo gratuito (anche in caso di dichiarata rinuncia dell'interessato). La specifica di quanto esposto dovrà essere inserita nella nomina all'uopo concepita.

2. Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa :

a) per Commissioni interne: il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara è stabilito in Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni seduta in cui si articola il procedimento di gara e fino ad un limite massimo di € 400,00;

b) per Commissioni esterne e miste: il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara stabilito nella percentuale dello ,1% dell'importo a base d'asta con il limite massimo fissato in Euro 5.000,00.

3. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa e di Commissioni miste, verrà corrisposto al personale interno lo stesso compenso corrisposto ai consulenti esterni.

4. Per i punti 2-3, i compensi di saranno dovuti se, per il progetto a cui si riferisce la nomina a componente commissione è coperto da fondi ad hoc, nel caso contrario è da intendersi a titolo gratuito (anche in caso di dichiarata rinuncia dell'interessato) . La specifica di quanto esposto dovrà essere inserita nella nomina all'uopo concepita.

Art 11. Sorteggio e avviso manifestazione di interesse. Nei casi in cui si dovesse provvedere al sorteggio per la selezione di Ditte e/o individui da invitare (es. avviso manifestazione di interesse) con successiva lettera di invito, lo stesso avverrà effettuando

una numerazione progressiva all'elenco delle ditte e/o individui che hanno manifestato interesse all'avviso (in base al numero di protocollo in entrata fissato nelle buste) e riportando il corrispondente numero indicato in elenco anche nelle buste degli interessati. In seduta pubblica verranno aperte le buste con l'indicazione "scheda amministrativa" per le verifiche riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla ditta o al legale rappresentante, per come richiesto nell'avviso manifestazione di interesse e/o lettera di invito. I numeri corrispondenti dei candidati risultati idonei a partecipare alla selezione verranno inseriti nell'urna ai fini del sorteggio mentre i numeri corrispondenti ai candidati esclusi perché privi dei requisiti o non hanno controfirmato i documenti allegati alla domanda di partecipazione, verranno stracciati e non inseriti nell'urna. Al termine della suddetta procedura, verrà effettuato il sorteggio per i fini previsti dall'avviso. Il tutto deve essere regolarmente verbalizzato.

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie

L'intero regolamento o parti di esso sono in vigore dalla data di pubblicazione in albo della delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto. Il presente Regolamento viene singolarmente adottato su delibera del Consiglio d'Istituto e revisionato solo nel caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di diversa gestione, rimanendo in vigore fino alla necessità di modifica. Entro tale termine, il C. di I. dovrà provvedere alla rivalutazione del presente documento deliberandone l'adozione.

Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore.

NOTE SUL VERBALE DELLA GARA D'APPALTO: AGGIUDICAZIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA, RIAPERTURA DEI TERMINI (vedi Regolamento della Direzione Didattica 1° Circolo "G. Pascoli" di Erice). L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e/o nella lettera di invito, ed è proclamata dal Presidente della commissione di gara al termine delle operazioni della medesima. L'aggiudicazione definitiva con la relativa approvazione del verbale di gara compete al RUP.

L'annullamento della gara deve essere debitamente motivato ed è giustificato solo se adottato a tutela dell'interesse pubblico. La revoca della gara, per la natura giuridica particolare degli avvisi o inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire", è possibile per motivi di pubblico interesse.

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte, così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare le motivazioni in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta con provvedimento dello stesso Dirigente che ha la responsabilità della procedura di gara. 6. Sono previste specifiche alle schede tecniche inserite nelle Lettere di invito o Bandi di gara, nell'interesse delle Ditte stesse regolarmente invitate, mezzo avviso agli interessati, prima della scadenza dei termini di cui alla lettera di Invito o Bando di gara (entro 5gg dalla scadenza).

Offerte risultate uguali. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte da tenersi, a discrezione del Presidente della commissione di gara, nella stessa seduta di gara, oppure, previa comunicazione e invito alle ditte interessate, in altro momento. La disposizione è applicabile in tutte le procedure di gara che dovrebbe, essere disciplinato da un apposito regolamento scolastico.

Compenso alle commissioni di gara. Esempio:

se il criterio è quello del prezzo più basso (solo Commissioni interne): il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara è stabilito in Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni seduta in cui si articola il procedimento di gara e fino ad un limite massimo di € 200,00; la commissione composta da membri dell'Istituzione Scolastica e dell'Ente locale è, comunque, una commissione interna. I compensi di cui sopra saranno dovuti se, per il progetto a cui si riferisce la nomina a componente commissione è coperto

da fondi ad hoc, nel caso contrario è da intendersi a titolo gratuito (anche in caso di dichiarata rinuncia dell'interessato). La specifica di quanto esposto dovrà essere inserita nella nomina all'uopo concepita.

se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

per Commissioni interne: il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara è stabilito in Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni seduta in cui si articola il procedimento di gara e fino ad un limite massimo di €

400,00;

per Commissioni esterne e miste: il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara stabilito nella percentuale del 0,1% dell'importo a base d'asta con il limite massimo fissato in Euro 5.000,00.

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa e di Commissioni miste, verrà corrisposto al personale interno lo stesso compenso corrisposto ai consulenti esterni.

Corresponsione del compenso. I compensi saranno dovuti se, per il progetto a cui si riferisce la nomina a componente commissione è coperto da fondi ad hoc, nel caso contrario è da intendersi a titolo gratuito (anche in caso di dichiarata rinuncia dell'interessato). La specifica di quanto esposto dovrà essere inserita nella nomina all'uopo concepita.

Casi di sorteggio – avviso manifestazione di interesse. Nei casi in cui si dovesse provvedere al sorteggio per la selezione di Ditte e/o individui da invitare (es. avviso manifestazione di interesse) con successiva lettera di invito, lo stesso avverrà effettuando una numerazione progressiva all'elenco delle ditte e/o individui che hanno manifestato interesse all'avviso (in base al numero di protocollo in entrata fissato nelle buste) e riportando il corrispondente numero indicato in elenco anche nelle buste degli interessati. In seduta pubblica verranno aperte le buste con l'indicazione "scheda amministrativa" per le verifiche riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla ditta o al legale rappresentante, per come richiesto nell'avviso manifestazione di interesse e/o lettera di invito. I numeri corrispondenti dei candidati risultati idonei a partecipare alla selezione verranno inseriti nell'urna ai fini del sorteggio mentre i numeri corrispondenti ai candidati esclusi perché privi dei requisiti o non hanno controfirmato i documenti allegati alla domanda di partecipazione, verranno stracciati e non inseriti nell'urna. Al termine della suddetta procedura, verrà effettuato il sorteggio per i fini previsti dall'avviso. Il tutto regolarmente verbalizzato.

Il modello di verbale. Ad ogni gara, segue un verbale (Es. Liceo Statale "Niccolò Machiavelli" di Roma).

ACQUISTO SUPERIORE A 20MILA EURO, QUALI CONTROLLI ESEGUIRE. FOCUS SU ATTIVITÀ NEGOZIALI, CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI. Vediamo quali sono i controlli che la scuola, stazione appaltante, deve eseguire nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, per gli acquisti di beni, servizi e forniture il cui valore sia superiore alla soglia dei 20.000 euro. La norma di riferimento in materia è l'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che fornisce l'elenco dei motivi di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, a seguito di appositi controlli da eseguire in merito ai requisiti generali, che gli operatori economici partecipanti e/o aggiudicatari devono possedere.

In materia di controlli, le Linee guida ANAC n.4 prevedono che: "Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti".

Verifica del DURC. La stazione appaltante deve verificare eventuali violazioni gravi, accertate in via definitiva, in materia contributiva e previdenziale da parte dell'operatore

economico. Il controllo si effettua acquisendo il DURC (documento unico di regolarità contributiva) attraverso il portale telematico dell'INPS.

Verifica del casellario giudiziale. L'art. 80 c. 1 prevede che costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati specificatamente indicati nell'articolo (tra cui, ad esempio, reati di stampo mafioso, corruzione, concussione, traffico di influenze illecite, false comunicazioni sociali, reati di terrorismo, ecc.) e per tutti i delitti da cui derivi l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La stazione appaltante per verificare queste cause di esclusione deve eseguire il controllo attraverso la formale richiesta, tramite PEC, all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 21 DPR n. 313/2002 relativo ai soggetti indicati al c. 3 dell'art.80 (titolari e amministratori delle società). L'ufficio verifica sul sistema del casellario giudiziale e fornirà apposito certificato da cui risultano le eventuali condanne presenti sulla banca dati.

Verifica dell'interdizione dal contrattare con la PA. L'art. 80 c. 1 lett. g prevede quale causa di esclusione la condanna per "ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la PA". La stazione appaltante esegue il controllo attraverso la richiesta, via PEC, all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato che attesti la capacità di contrattare con la PA. L'ufficio verifica sul sistema del casellario giudiziale e fornirà il certificato da cui risultano le eventuali sanzioni amministrative dipendenti dal reato.

Verifica annotazioni casellario ANAC. Dal portale raggiungibile al sito <https://annotazioni.anticorruzione.it/>, la stazione appaltante verifica se l'operatore economico sia stato condannato per i seguenti illeciti previsti dall'art. 80:

- Esistenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria;
- Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata;
- Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del soggetto.

L'attestazione è scaricabile in formato PDF e va collocata agli atti dell'istituto.

Verifica stato di fallimento. L'art. 80 c. 5 prevede che "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che versi in una delle seguenti situazioni:

- Fallimento;
- Liquidazione coatta; Concordato preventivo;
- Procedure non concluse per la dichiarazione di una delle precedenti situazioni.

Lo status può essere autocertificato dall'operatore economico. La stazione appaltante esegue la verifica attraverso la consultazione del portale telematico <https://login.infocamere.it/eacologin/login.action> per accedere al registro delle imprese e alle banche dati delle Camere di commercio.

Verifica inadempienze Agenzia delle Entrate. L'art. 80 c. 4 prevede che "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali". Per la verifica in questione, la stazione appaltante deve presentare, tramite PEC, richiesta all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'aggiudicatario, per verificare la veridicità dell'autocertificazione.

Verifica del rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili. L'art. 80 c. 5 lett. i) prevede il possesso del requisito del rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, come previsto dall'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68. La stazione esegue il controllo mediante richiesta via PEC alla Direzione provinciale del lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede l'operatore economico.

IL DURC E LE ATTIVITÀ NEGOZIALI. Introdotto con la L. 266/2002, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è una certificazione attestante il regolare adempimento del versamento della contribuzione obbligatoria nei confronti di:

- INPS;
- INAIL;
- Casse edili;
- Gestori di assicurazioni sociali obbligatorie.

Il documento riporta una fascia temporale di validità, pari a 120 giorni dalla data di emissione, alla cui scadenza va necessariamente verificato nuovamente, attraverso la richiesta di ulteriore certificazione.

L'obbligo di verifica. Le istituzioni, in qualità di stazioni appaltanti, devono verificare il DURC degli operatori economici nell'ambito delle procedure d'appalto di lavori, opere, servizi e forniture, eseguite in esercizio della loro autonomia negoziale. Non sono previste soglie minime di valore dell'appalto, al di sotto delle quali è possibile derogare all'obbligo di verifica, dunque non esistono eccezioni: va richiesto sempre.

Quando acquisirlo. L'istituzione ha l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC, che sia in corso di validità, tramite piattaforma telematica:

- in sede di verifica del possesso dei requisiti generali, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali";
- in sede di aggiudicazione della procedura di affidamento/appalto;
- in sede di stipula del conseguente contratto;
- in sede di emissione del certificato di regolarità della fornitura, di regolare esecuzione, di collaudo, ecc.;
- Prima del pagamento della fattura.

DURC irregolare. Nel caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'operatore, la stazione appaltante deve trattenere dall'importo in pagamento la somma corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, come prevede l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale intervento sostitutivo è previsto dall'art. 105 c. 10 e dall'art. 30 c. 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui l'inadempienza accertata nel DURC riguardi più enti creditori e l'importo da pagare, disponibile per l'intervento sostitutivo, sia inferiore, il pagamento per ciascun Ente deve essere effettuato in proporzione alle rispettive irregolarità. Il c. 5-bis dell'art. 30 prevede che in ogni caso sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute saranno svincolate solo in sede di pagamento finale dell'operatore, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC valido.

Intervento sostitutivo. L'intervento sostitutivo è previsto dall'art. 105 c. 10 e dall'art. 30 c. 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Queste sono le fasi della procedura:

- invito formale all'operatore economico interessato a regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

- scaduto il termine, fare comunicazione formale all'INPS, INAIL o Cassa edile dell'intenzione di attivare l'intervento sostitutivo, specificando l'importo, al netto dell'IVA, da versare;
- l'ente creditore deve comunicare al DS gli esatti estremi per effettuare il versamento;
- pagamento della somma all'ente, attraverso il modello F24EP, specificando nella sezione "Contribuente – dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti" il codice "51 – Intervento sostitutivo".

Per avere maggiori chiarimenti sull'intervento sostitutivo si consiglia di visionare la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, e la Circolare n. 20 del 5 maggio 2017 della Ragioneria Generale dello Stato.

L'operatore dichiara di non essere tenuto al DURC. Qualora l'operatore (ad es. una ditta fornitrice) autocertifichi di non essere tenuta alla verifica del DURC, si deve procedere con due ordini di verifiche. Anzitutto si consiglia, con apposita richiesta scritta all'INPS e all'INAIL riportante codice fiscale e partita IVA dell'operatore, di chiedere se il soggetto giuridico in questione sia tenuto all'iscrizione all'INPS e all'INAIL. Si consiglia inoltre di eseguire una visura camerale del soggetto giuridico al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di richiesta del DURC. Al riguardo si segnala che l'INAIL ha precisato che per le aziende costituite dal solo titolare di ditta individuale iscritte nel settore commercio non sussiste l'obbligo assicurativo ove siano assenti lavoratori dipendenti.

Giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, organo di giustizia amministrativa, ha stabilito in diverse sentenze che, in caso di DURC irregolare, l'eventuale regolarizzazione postuma eseguita dall'operatore economico, non abbia rilevanza nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica in cui questi abbia presentato un'offerta: in sostanza, l'operatore deve essere in regola, e rimanere tale, per tutta la durata della gara. In proposito si consiglia di prendere visione delle sentenze n. 5 e 6 del 29 febbraio 2016.

APPALTI E CONTRATTI DI CONCESSIONE: PROCEDURA E CONTROLLI SU AVCPASS. Il Codice degli Appalti prevede che la stazione appaltante prima di procedere alla stipulazione del contratto con l'operatore economico, espliciti un'attività di controllo su determinati requisiti che devono essere posseduti dagli operatori che si interfacciano con la PA, sia per i contratti di appalto che per i contratti di concessione. L'attività di controllo è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016, in applicazione altresì delle linee guida ANAC n. 4, le quali semplificano gli oneri in capo alle amministrazioni circa i controlli che le stesse devono esplicitare per affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro.

Ferma restando l'azione di controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli operatori economici, si osserva che le attività di controllo divengono maggiormente onerose all'aumentare del valore dell'appalto o della concessione.

Nell'ipotesi di un affidamento il cui valore sia pari o superiore a 40.000 euro (iva esclusa), la stazione sarà tenuta alla richiesta del CIG Simog e allo svolgimento dell'attività di controllo sui requisiti dell'operatore economico mediante AVCPass.

Cos'è AVCPass (consultare il sito <https://www.agendadigitale.eu/procurement/avcpass-che-cose-e-come-registrarsi-la-guida/>). AVCPass è il sistema digitale per verificare di avere tutte le carte in

regola per partecipare alle gare della PA. Uno strumento introdotto con l'obiettivo di semplificare l'accesso al public procurement da parte delle imprese, facilitando il compito anche alle PMI che, date le risorse più contenute, possono riscontrare maggiori difficoltà rispetto alle grandi aziende nel destreggiarsi nel settore appalti. L'Avcpass infatti consente di controllare online se si dispone di tutti i requisiti necessari per partecipare a una gara.

Avcpass indica l'Authority virtual company passport ed è uno strumento telematico dell'Anac. Inizialmente lanciato nel 2013 dall'Avcp – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, da quando le funzioni di questo ente sono state assorbite dall'Anac, il servizio è disponibile sul portale dell'Autorità nazionale anti corruzione. L'Avcpass è obbligatorio dal primo luglio 2014 per tutti gli operatori economici che vogliono partecipare a gare pubbliche dal valore minimo di 40.000 euro e che richiedono il codice CIG. Lo strumento è necessario anche alle stazioni appaltanti, che se ne servono per verificare se gli operatori che partecipano alle gare dispongono dei necessari requisiti, sia di natura tecnica che economica. AVCPass è il sistema digitale per lo svolgimento dei controlli sugli operatori economici divenuto obbligatorio a partire dal primo gennaio 2014 in virtù della Deliberazione AVCP n. 111 adottata nell'Adunanza del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto: "Attuazione dell'art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20 c. 1 lett. a), L. 35 del 2012", la quale prevede che "A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà". Il sistema AVCPass permette alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici. La piattaforma permette quindi in modo centralizzato ed in cooperazione applicativa, lo svolgimento delle attività di controllo richieste dalla normativa vigente in materia di pubblici affidamenti. Dunque i soggetti coinvolti sono 2, gli operatori economici che partecipano alla gara e la stazione appaltante. Il sistema digitale Avcpass è utile a entrambi in modi diversi:

- Operatori economici – con Avcpass possono presentare telematicamente i documenti richiesti per provare i propri requisiti, utilizzando i documenti per ognuna delle gare che gli interessano (finché il documento inserito nel sistema è valido, dopo bisognerà ricaricarlo);
- Stazione appaltante – attraverso Avcpass, la stazione appaltante può ottenere i documenti inseriti dagli operatori economici e dunque condurre comodamente tutte le necessarie verifiche di conformità dei requisiti dell'azienda candidata all'appalto.

Avcpass dunque, che ricapitolando va usato per tutte le procedure che sono previste dal Codice appalti e per cui è obbligatorio il Codice identificativo di gara che abbiano valore di almeno 40.000 euro, consiste in una piattaforma online. Attraverso la sua interfaccia operatori e stazioni appaltanti potranno gestire la documentazione di gara. Per accedere al servizio Avcpass è necessario registrarsi.

Avcpass come registrarsi. Per poter utilizzare il servizio Avcpass è necessario registrarsi attraverso la sezione servizi sul portale istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione. Sotto al login nell'area "accesso ai servizi" bisogna cliccare su "Registrati". Si inizierà a quel punto l'iter di inserimento dei dati personali.

Il sistema infatti chiede di inserire il codice fiscale, il nome, cognome, la propria email e anche la PEC – Posta elettronica certificata. Quest'ultima è molto importante ai fini dell'Avcpass, perché la PEC conferisce ai messaggi inviati lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale. È quindi un modo efficiente e sicuro per comunicare con la PA e ricevere messaggi e documenti che abbiano opportune garanzie sulla loro validità. Una volta inseriti i propri dati, ci si sarà registrati ai servizi Anac online e sarà possibile utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dall'autorità, compreso Avcpass.

Registrazione e Responsabile del procedimento. Lo stesso percorso online deve essere affrontato anche dal Responsabile del procedimento, cioè la figura individuata dalla stazione appaltante per procedere alla verifica dei requisiti degli operatori economici candidati alla gara. Qualora altri soggetti insieme a lui si dovessero occupare per conto della stazione appaltante della verifica dei requisiti, dovranno tutti registrarsi ai servizi online Anac con lo stesso metodo.

Il Responsabile del procedimento si occuperà di comunicare al servizio Avcpass i dati di tali soggetti che dovranno operare con lui, indicando le loro PEC. Sulla loro casella di posta elettronica certificata infatti riceveranno una notifica necessaria per la corretta conclusione dell'iter di registrazione, al termine del quale otterranno username e password per accedere al sistema. Sono queste le uniche persone autorizzate ad accedere al servizio Avcpass.

Avcpass per operatore economico. Gli operatori economici che volessero accedere al servizio Avcpass dovranno in primis registrarsi al portale Anac online come appena spiegato. Poi, una volta ottenute le credenziali e aver fatto il login, bisognerà accedere alla pagina in cui è possibile creare profili e richiedere all'amministrazione di attivare il genere di profilo Amministratore OE (operatore economico).

Avcpass per stazione appaltante. La stazione appaltante, per poter accedere al sistema Avcpass e dunque avere la possibilità di acquisire i documenti presentati dagli operatori economici e controllarne le caratteristiche, dovrà anch'essa effettuare una procedura ad hoc. Innanzitutto, la stazione appaltante una volta che si è registrata ai servizi online Anac, dovrà accedere alla sezione e richiedere all'amministrazione di attivare il profilo "Responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016", come riporta con precisione il sito dell'autorità.

Avcpass, l'archiviazione dei documenti. Gli operatori economici nella loro area nel sistema Avcpass potranno creare un archivio in cui inserire tutti i documenti necessari per la partecipazione alle gare pubbliche. Il tema dell'archiviazione dei documenti è importante: l'Anac sul proprio sito spiega che la libreria virtuale messa a disposizione allo scopo di ordinare tutti i documenti relativi a una gara, non è illimitata. Perciò, l'ente invita l'operatore economico a "monitorare la disponibilità residua al fine di procedere alla corretta archiviazione dei documenti".

Per quanto riguarda le stazioni appaltanti invece, la deliberazione Anac numero 111 del 2012 spiega che il Responsabile del procedimento è obbligato entro 60 giorni dall'aggiudicazione a trasferire tutti i documenti di gara sul sistema della stessa stazione appaltante. I documenti nel sistema Avcpass infatti saranno cancellati dall'autorità anticorruzione.

Assistenza Avcpass. Risulta evidente che registrarsi e accedere al sistema telematico Avcpass possa risultare complicato, soprattutto per gli operatori economici meno esperti. L'autorità nazionale anticorruzione mette a disposizione

per gli utenti un servizio di assistenza tecnica per richiedere ragguagli o richiedere aiuto per problemi tecnici al sistema Avcpass. L'autorità ha attivato il numero verde 800-896936. Si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18. È anche possibile richiedere assistenza online, grazie a una sezione dedicata.

La procedura da seguire. La prima cosa che la stazione appaltante deve fare per operare su AVCPass è procedere con l'attivazione del profilo con l'apposita funzione di profilatura. Le operazioni che saranno svolte su AVCPass sono scandite dalle diverse fasi della procedura di affidamento, e quindi, in caso di procedura aperta o negoziata, dall'apertura delle buste. Una volta effettuato l'accesso in piattaforma bisogna cercare il CIG della gara e dei lotti di competenza dell'amministrazione. Si procederà dunque con l'acquisizione dei partecipanti alla gara con la funzione "recupera pass" con riferimento ai passOE che gli operatori economici avranno trasmesso all'amministrazione quale parte integrante della documentazione amministrativa. Acquisiti ed ammessi i partecipanti (con l'apposita funzionalità stato partecipante "modifica stato") si procederà con la funzione "chiudi fase apertura buste" facendo attenzione ad aver acquisito tutti i partecipanti, dal momento che, in caso di errore, il sistema non permetterà più di tornare alla fase precedente. Prima del controllo si prosegue, in ragione dell'apertura delle buste, a stilare l'eventuale graduatoria e a procedere con l'aggiudicazione provvisoria utilizzando le rispettive funzionalità della piattaforma. Svolte queste attività preliminari si potrà procedere alla vera e propria attività di controllo nella sezione "comprova requisiti", "elenco richieste", selezionando l'operatore economico interessato e accedendo alla lista delle richieste ad esso associate. Si proseguirà con l'inoltro delle singole richieste al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati dell'operatore economico. Dopo aver inoltrato le richieste, con riferimento ai singoli requisiti oggetto di controllo, bisognerà attendere qualche giorno per la lavorazione. Quando lo stato della richiesta passerà da "richiesta inoltrata" a "richiesta evasa", sarà possibile procedere con il download dei singoli documenti (in formato pdf) comprovanti il controllo effettuato. Le operazioni su AVCPass si concludono con il download del "fascicolo post aggiudicazione" ovvero il documento finale prodotto in piattaforma che comprova tutte le attività di controllo effettuate.

Ulteriori adempimenti per gli operatori economici. La registrazione in piattaforma non riguarda esclusivamente l'operatore della stazione appaltante, ma anche gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento al fine di sottoporsi alle attività di controllo. Per la profilatura (con un profilo operatore economico) è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale. Una volta attivato il profilo, l'operatore economico potrà individuare la procedura di gara interessata mediante inserimento del CIG del lotto (o dei lotti) di riferimento. Il sistema permetterà di produrre un documento, ovvero il "passOE", che sarà parte integrante della documentazione amministrativa da consegnare alla stazione appaltante.

Il sistema AVCPass permette di effettuare mediante cooperazione applicativa, in modo semplificato e centralizzato, l'esplicazione di tutte le attività di controllo che andrebbero altrimenti effettuate dalla stazione appaltante con richieste trasmesse ai singoli enti competenti (INPS, INAIL, ANAC, procura territorialmente competente ecc.).

OPERATORE ECONOMICO PER AFFIDAMENTI SUPERIORI A 5MILA EURO, IL CONTROLLO FISCALE: PROCEDURA. Tra i molteplici controlli che le istituzioni devono effettuare prima di procedere con l'aggiudicazione di un affidamento pubblico di valore superiore ai 5.000 euro, quello della verifica della regolarità fiscale dell'operatore economico appare uno dei più importanti.

Le fonti normative.

DPR 29 settembre 1973, n. 602, "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"; D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito in legge dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"; DM 18 gennaio 2008, n. 40, "Modalità di attuazione dell'articolo 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"; D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici"; L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018), "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

A differenza di quanto originariamente previsto (controllo solo in occasione di contratti di valore superiore a 10 mila euro) oggi, per effetto della legge di stabilità del 2018, la verifica va effettuata per tutti quegli affidamenti il cui valore superi i 5.000 euro. L'art. 48bis del DPR n. 602/73, infatti, prevede che tutte le PA di cui al c. 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, pertanto anche le scuole, prima di pagare un corrispettivo superiore a 5.000 euro devono preliminarmente controllare se l'operatore economico affidatario abbia o meno debiti, nei confronti dell'agenzia delle entrate-riscossione, per un importo almeno pari a quella cifra. In caso di esito positivo, quindi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificherebbe alla scuola un atto di pignoramento dei crediti vantati dall'operatore economico verso terzi. In una simile ipotesi, pertanto, l'istituzione avrebbe l'obbligo di sospendere il pagamento, per seguire le istruzioni dell'agente della riscossione incaricato. Generalmente, quest'ultimo, dopo i controlli del caso, ordina alla scuola di versare direttamente nelle casse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'importo per il quale il fornitore è debitore e di pagare a quest'ultimo l'eventuale differenza eccedente. Così, ad esempio, in occasione di una fornitura dal valore di sette mila euro e in presenza di un debito accertato di sei mila euro del soggetto affidatario, quest'ultimo sarebbe pagato solo per mille euro. I restanti sei mila euro, infatti, sarebbero versati direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Come effettuare il controllo. Bisogna preliminarmente analizzare l'art. 80 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 tenendo, però, in dovuta considerazione anche l'art. 48bis del DPR n. 602/1973. Ebbene, mentre il primo impone un controllo della regolarità fiscale prima dell'aggiudicazione dell'affidamento, il secondo lo pretende al momento del pagamento della fattura. Tale differenza sta alla base del motivo per cui la suddetta verifica, prima dell'aggiudicazione della gara, non vada mai effettuata sul portale acquistinretePA. Utilizzando tale piattaforma, infatti, e in presenza di un debito dell'operatore economico, si ingenererebbe nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione la legittima convinzione che l'istituzione abbia già ricevuto prestazione e fattura e che, pertanto, sia in procinto di effettuare il pagamento. In altri termini, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione farebbe scattare immediatamente il pignoramento dei

crediti vantati dal fornitore verso terzi, senza sapere, invece, che nessun credito (e di conseguenza nessun debito) è ancora effettivamente maturato. Mancando la prestazione, infatti, l'obbligazione del pagamento in capo alla scuola sarebbe giuridicamente inesigibile. Invero, non ci sarebbe nulla da pignorare e l'ordine rivolto all'istituzione di procedere con il pagamento direttamente nelle casse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione cadrebbe nel vuoto. La scuola, così, dovrebbe richiedere l'annullamento del controllo effettuato con tutte le problematiche che ne potrebbero seguire. Ma allora come fare il controllo di cui all'art. 80 c. 4 D. Lgs. n. 50/2016 senza imbattersi in tale inconveniente? Occorre predisporre una lettera su carta intestata con la quale si comunica l'intenzione di procedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 c. 4 D. Lgs. n. 50/2016 per la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento. Dovranno, pertanto, essere riportati i dati dell'operatore economico che si intende verificare specificandosi, nella richiesta, che lo stato della gara è in fase di pre-affidamento. La lettera, così, redatta, deve essere inoltrata all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. E ciò per mettere quest'ultima nelle condizioni di fornirci il certificato di regolarità fiscale. Solo dopo avere affidato il contratto, ricevuta la prestazione e la fattura da parte del fornitore, e subito prima del pagamento, sarà possibile effettuare il controllo di cui all'art. 48bis del DPR n. 602/1973 nel portale acquistinretePA. E ciò per sapere se l'importo pattuito con il fornitore potrà essere a quest'ultimo erogato ovvero dovrà essere versato nelle casse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (in caso di debito).

ATTIVITA' NEGOZIALE – LA PROCEDURA DI GARA. ATTIVITÀ NEGOZIALE ENTRO I 5MILA EURO: QUALI CONTROLLI ESEGUIRE? Nell'ambito degli acquisti di beni, servizi e forniture, nel rispetto del D. Lgs. 50 del 2016 "Codice dei contratti pubblici" e del D. I. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, esaminiamo i controlli che la scuola, stazione appaltante, deve eseguire nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, per gli acquisti di beni, servizi e forniture il cui valore non sia superiore alla soglia dei 5.000 euro.

La norma di riferimento in materia è l'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che fornisce l'elenco dei motivi di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, a seguito di appositi controlli da eseguire in merito ai requisiti generali, che gli operatori economici partecipanti e/o aggiudicatari devono possedere.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Le Linee guida ANAC n.4 prevedono opportune semplificazioni, ed infatti recitano che: "Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, c. 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1 c. 52 l. n. 190/2012)".

Verifica del DURC. La stazione appaltante deve verificare eventuali violazioni gravi, accertate in via definitiva, in materia contributiva e previdenziale da parte dell'operatore economico. Il controllo si effettua acquisendo il DURC (documento unico di regolarità contributiva) attraverso il portale telematico dell'INPS.

Si faccia attenzione al termine di scadenza della validità del certificato.

Verifica annotazioni casellario ANAC. Dal portale raggiungibile al sito <https://annotazioni.anticorruzione.it/>, la stazione appaltante verifica se l'operatore economico sia stato condannato per i seguenti illeciti previsti dall'art. 80:

- Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria;
- Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata;
- Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del soggetto giuridico;

L'attestazione è scaricabile in formato PDF e va collocata agli atti dell'istituto.

Autodichiarazione di tracciabilità e sul possesso dei requisiti ex art.80. L'operatore aggiudicatario deve presentare formale autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71 c. 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine è opportuno che le scuole si dotino di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Clausola risolutoria. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si segnala alle istituzioni l'importanza dell'apposizione di tale clausola, onde prevenire eventuali problematiche connesse.

ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE. LE ATTIVITÀ NEGOZIALI: COME VERIFICARE IL CASELLARIO ANAC DELLE DITTE. Esaminiamo uno dei controlli che la scuola stazione appaltante deve eseguire prima di addivenire all'affidamento diretto: la verifica del casellario ANAC dell'operatore economico. Tale controllo va eseguito anche per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro. In proposito si consiglia di consultare pure le Linee Guida ANAC n.4 e n.6 per la parte dedicata ai controlli. La norma di riferimento in materia è l'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che fornisce l'elenco dei motivi di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, a seguito di appositi controlli da eseguire in merito ai requisiti generali, che gli operatori economici partecipanti e/o aggiudicatari devono possedere.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Il casellario ANAC. Le annotazioni presenti nel casellario informatico ex art.27 del DPR 25 Gennaio 2000, n.34 servono per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione. La scuola stazione appaltante verifica se l'operatore economico sia stato condannato per i seguenti illeciti previsti dall'art. 80:

- esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- violazioni del divieto di intestazione fiduciaria;
- omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata;
- gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità del soggetto giuridico;

Clausola risolutoria. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

La procedura. Dal portale <https://annotazioni.anticorruzione.it/> eseguire l'accesso con le credenziali ottenute previa apposita profilatura sul portale ANAC.

Dopo aver effettuato l'accesso al portale, selezionare la voce "ricerca annotazioni". Inserire dunque il codice fiscale o la partita IVA della ditta/operatore economico di cui si vuole verificare le annotazioni ed eseguire la ricerca.

La piattaforma indicherà le eventuali annotazioni presenti sul casellario della ditta o l'assenza delle stesse.

L'attestazione è scaricabile in formato PDF e va collocata agli atti dell'istituto, pronta per essere esibita in sede di eventuali controlli.